Cooperativa Sociale

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX. D. LGS. 231/01

PARTE SPECIALE

Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.11.2018

INDICE

1. Parte A – Reati contro la pubblica amministrazione pag. 4

1. Premessa pag. 5
2. Articoli D.Lgs 231/01 di riferimento pag. 6
3. Processi a rischio pag. 10
4. Principi generali di comportamento pag. 13
5. Procedure specifiche pag. 15
6. Controlli Organismo di Vigilanza pag. 17

2. Parte B – Reati societari pag. 19

1. Premessa pag. 19
2. Articoli D.Lgs 231/01 di riferimento pag. 19
3. Processi a rischio pag. 20
4. Principi generali di comportamento pag. 21
5. Procedure specifiche pag. 21
6. Controlli Organismo di Vigilanza pag. 25

3. Parte C – Reati informatici pag. 26

1. Premessa pag. 26
2. Articoli D.Lgs 231/01 di riferimento pag. 26
3. Processi a rischio pag. 27
4. Principi generali di comportamento pag. 28
5. Procedure specifiche pag. 28
6. Controlli Organismo di Vigilanza pag. 29

4. Parte D – Reati di riciclaggio pag. 31

1. Premessa pag. 31
2. Articoli D.Lgs 231/01 di riferimento pag. 31
3. Processi a rischio pag. 32
4. Principi generali di comportamento pag. 32
5. Procedure specifiche pag. 33
6. Controlli Organismo di Vigilanza pag. 34

Il presente documento, di cui ASLAM possiede la proprietà esclusiva, non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione dell'Ente.

5. Parte E – Delitti di criminalità organizzata pag. 35
1. Premessa pag. 35
2. Articoli D.Lgs 231/01 di riferimento pag. 35
3. Processi a rischio pag. 36
4. Principi generali di comportamento pag. 36
5. Procedure specifiche pag. 36
6. Controlli Organismo di Vigilanza pag. 36

6. Parte F – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria pag. 37
1. Premessa pag. 37
2. Articoli D.Lgs 231/01 di riferimento pag. 37
3. Processi a rischio pag. 37
4. Principi generali di comportamento pag. 38
5. Procedure specifiche pag. 38
6. Controlli Organismo di Vigilanza pag. 39

7. Parte G – Reati sulla sicurezza sul lavoro pag. 40
1. Premessa pag. 40
2. Articoli di riferimento pag. 40
3. Processi a rischio pag. 41
4. Principi generali di comportamento pag. 41
5. Procedure specifiche pag. 42
6. Controlli Organismo di Vigilanza pag. 43

8. Parte H – Reati finanziari pag. 44
1. Premessa pag. 44
2. Articoli D.Lgs 231/01 di riferimento pag. 44
3. Processi a rischio pag. 46
4. Principi generali di comportamento pag. 46
5. Procedure specifiche pag. 46
6. Controlli Organismo di Vigilanza pag. 46

Il presente documento, di cui ASLAM possiede la proprietà esclusiva, non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione dell'Ente.

9. Parte I – Reati transnazionali **pag. 48**
1. Premessa pag. 48
2. Articoli D.Lgs 231/01 di riferimento pag. 48
3. Processi a rischio pag. 49
4. Principi generali di comportamento pag. 49
5. Procedure specifiche pag. 49
6. Controlli Organismo di Vigilanza pag. 50

10. Parte L – Delitti contro l'industria e il commercio ed in violazione del diritto d'autore **pag. 51**
1. Premessa pag. 51
2. Articoli D.Lgs 231/01 di riferimento pag. 51
3. Processi a rischio pag. 53
4. Principi generali di comportamento pag. 54
5. Procedure specifiche pag. 54
6. Controlli Organismo di Vigilanza pag. 54

11. Parte M – Altri reati **pag. 55**
1. Premessa pag. 55
2. Articoli D.Lgs 231/01 di riferimento pag. 58
3. Processi a rischio pag. 58
4. Principi generali di comportamento pag. 58
5. Procedure specifiche pag. 59
6. Controlli Organismo di Vigilanza pag. 59

12. Parte N – Reati Ambientali **pag. 60**
1. Premessa pag. 60
2. Articoli D.Lgs 231/01 di riferimento pag. 60
3. Processi a rischio pag. 71
4. Principi generali di comportamento pag. 71
5. Procedure specifiche pag. 72
6. Controlli Organismo di Vigilanza pag. 72

13. Parte O – Impiego di cittadini terzi Il cui soggiorno è irregolare **pag. 73**
1. Premessa pag. 73
2. Articoli D.Lgs 231/01 di riferimento pag. 73
3. Processi a rischio pag. 75
4. Principi generali di comportamento pag. 75
5. Procedure specifiche pag. 76
6. Controlli Organismo di Vigilanza pag. 76

Il presente documento, di cui ASLAM possiede la proprietà esclusiva, non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione dell'Ente.

Parte P – Razzismo e xenofobia **pag. 77**

1. Premessa pag. 77
2. Articoli D.Lgs 231/01 di riferimento pag. 77
3. Processi a rischio pag. 78
4. Principi generali di comportamento pag. 78
5. Procedure specifiche pag. 79
6. Controlli Organismo di Vigilanza pag. 80

Il presente documento, di cui ASLAM possiede la proprietà esclusiva, non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione dell'Ente.

PARTE SPECIALE A – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. Premessa

Preliminare all'analisi dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs 231/01, è la delimitazione delle nozioni di Pubblica Amministrazione (di seguito, per brevità, 'PA'), di Pubblico Ufficiale (di seguito, per brevità, 'PU') e di Incaricato di Pubblico Servizio (di seguito, per brevità, 'IPS').

Per *PA* si intende, in estrema sintesi, l'insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, ministeri, regioni, province, comuni, etc.) e talora privati (ad es., concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste, ecc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione pubblica, nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico. Oggetto della tutela penale nei reati che rilevano in questa sede è il regolare funzionamento nonché il prestigio degli Enti Pubblici ed, in generale, quel 'buon andamento' dell'Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, ovvero, nel caso dei reati di truffa, il patrimonio pubblico.

La nozione di *PU* è fornita direttamente dal legislatore, all'art. 357 del codice penale, il quale indica il 'pubblico ufficiale' in "chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa", specificandosi che "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi".

I 'pubblici poteri' qui in rilievo sono: *il 'potere legislativo'*, quello '*giudiziario'* e, da ultimo, quelli riconducibili alla '*pubblica funzione amministrativa'*.

Il '*potere legislativo'* trova la sua esplicazione nell'attività normativa vera e propria ovvero in tutte quelle accessorie e/o preparatorie di quest'ultima. E' un PU, in quanto svolge la 'pubblica funzione legislativa', dunque, chiunque, al livello nazionale e comunitario, partecipi all'esplicazione di tale potere. I soggetti pubblici a cui, normalmente, può ricondursi l'esercizio di tale tipo di funzione sono: il Parlamento, il Governo (limitatamente alle attività legislative di sua competenza: es., decreti legge e decreti delegati), le Regioni e le Province (queste ultime per quanto attinenti alla loro attività normativa); le Istituzioni dell'Unione Europea aventi competenze legislative rilevanti nell'ambito dell'ordinamento nazionale.

Il *'potere giudiziario'* trova la sua esplicazione nell'attività dello *iusdicere*, inteso in senso lato. Si ritiene, dunque, che sia un PU, in quanto svolge la 'pubblica funzione giudiziaria' non solo chiunque, al livello nazionale e comunitario, compia attività diretta esplicazione di tale potere, ma altresì tutta l'attività afferente l'amministrazione della giustizia, collegata ed accessoria alla prima. Svolgono tale tipo di funzione, pertanto, tutti coloro che, al livello nazionale e comunitario, partecipano sia alla vera e propria attività dello *iusdicere*, sia a quella amministrativa collegata allo stesso, ovverosia i magistrati (ivi compresi i pubblici ministeri), i cancellieri, i segretari, i membri della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, i funzionari e gli addetti a svolgere l'attività amministrativa collegata allo *iusdicere* della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, ecc.

I poteri riconducibili alla *'pubblica funzione amministrativa'*, da ultimo, sono il potere deliberativo, il potere autoritativo ed il potere certificativo della Pubblica Amministrazione. Questi poteri, in nessun modo connessi a particolari qualifiche soggettive e/o mansioni dei soggetti agenti, possono essere qualificati nei termini che seguono:

- il <u>*potere deliberativo*</u> della PA è quello relativo alla "formazione e manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione". Questa formula è letta, in senso assai lato e, pertanto, comprensiva di qualsiasi attività che concorra in qualunque modo ad estrinsecare il potere deliberativo della Pubblica Amministrazione; in tale prospettiva, sono stati qualificati come 'pubblici ufficiali', non solo le persone istituzionalmente preposte ad esplicare tale potere ovvero i soggetti che svolgono le attività istruttorie o preparative all'iter deliberativo della Pubblica Amministrazione, ma anche i loro collaboratori, saltuari ed occasionali;
- il <u>*potere autoritativo*</u> della PA, diversamente, si concretizza in tutte quelle attività che permettono alla Pubblica Amministrazione di realizzare i suoi fini mediante veri e propri comandi. Questo ruolo di supremazia della PA è, ad esempio, facilmente individuabile nel potere della stessa di rilasciare 'concessioni' ai privati. Alla luce di queste considerazioni, possono essere qualificati come 'pubblici ufficiali' tutti i soggetti preposti ad esplicare tale potere;
- il <u>*potere certificativo*</u> viene normalmente riconosciuto in quello di rappresentare come certa una determinata situazione sottoposta alla cognizione di un 'pubblico agente'. Anche questa attività di certificazione pubblica è stata interpretata in

Il presente documento, di cui ASLAM possiede la proprietà esclusiva, non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione dell'Ente.

senso assai lato, tanto da riconoscere nella stessa, non solo il potere certificativo fidefacente, ma una vera e propria dichiarazione di volontà della Pubblica Amministrazione.

Diversamente, l'art. 358 riconosce la qualifica di ''incaricato di un pubblico servizio'' a tutti ''coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio'', intendendosi per tale "un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

E', pertanto, un IPS colui il quale svolge una 'pubblica attività', non riconducibile ad alcuno dei 'poteri' sopra rammentati e non concernente semplici mansioni d'ordine e/o la prestazione di opera meramente materiale ed, in quanto tali, prive di alcun apporto intellettuale e discrezionale.

Esempi di IPS sono i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati.

L'effettiva ricorrenza dei suindicati requisiti deve essere verificata, caso per caso, in ragione della concreta ed effettiva possibilità di ricondurre l'attività di interesse alle richiamate definizioni, essendo certamente ipotizzabile che soggetti appartenenti alla medesima categoria, ma addetti ad espletare differenti funzioni o servizi, possano essere diversamente qualificati proprio in ragione della non coincidenza dell'attività da loro in concreto svolta.

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs 231/01 è collegato al regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, vengono riportati, nel seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dagli artt. 24 (indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico) e 25 (Concussione e corruzione) del D.Lgs 231/01.

2. Art. 24 D. Lgs 231/01

L'art. 24 rubricato "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche o frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico", recita testualmente:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 316-bis, 316-ter, 640, co. 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co. 2, lett. c), d), ed e).

Tali delitti sono: malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee; indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee; truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico; truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee; frode informatica e commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Qui di seguito vengono riportati gli articoli del codice penale che vengono in rilievo:

Art. 640 Truffa

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 51 ad Euro 1.032.
La pena è della reclusione ad uno a cinque anni e della multa da Euro 309 ad Euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

Il presente documento, di cui ASLAM possiede la proprietà esclusiva, non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione dell'Ente.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Art. 640-bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da due anni a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

La fattispecie della truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico (inclusi gli Stati membri dell'Unione e le istituzioni dell'Unione Europea) si configura qualora, al fine di realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifizi o raggiri tali da indurre in errore o da arrecare un danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

Tale tipologia di reato può essere posta in essere in ogni ambito aziendale, soprattutto in quelli che sono impegnati nella partecipazione a gare d'appalto della P.A., nell'ottenimento di concessioni, licenze, autorizzazioni e finanziamenti da parte della P.A., nella gestione delle risorse umane per l'ottenimento di agevolazioni contributive, assistenziali e previdenziali, nelle dichiarazioni e liquidazioni di tributi. Costituisce truffa aggravata ai danni dello Stato, ad esempio, la produzione alla P.A. di documenti falsi attestanti l'esistenza di condizioni essenziali per partecipare ad una gara, per ottenere licenze, autorizzazioni, concessioni, finanziamenti etc.

La truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche si realizza attraverso l'impiego di artifici o raggiri per ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni similari. Ad esempio, un ente potrebbe comunicare dati non corrispondenti al vero o predisporre una documentazione falsa per ottenere finanziamenti pubblici. A titolo semplificativo e non esaustivo, rientrano in tale fattispecie la predisposizione e comunicazione di documenti elaborati artificiosamente e attestanti spese sostenute per la realizzazione di progetti finanziati con fondi pubblici.

Art. 640-ter Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 51 ad Euro 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da Euro 309 ad Euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste al n. 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da Euro 600 ad Euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

Questa fattispecie di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

Tale illecito può realizzarsi ad esempio quando, dopo aver ottenuto un finanziamento, venisse violato un sistema informatico di un ente pubblico allo scopo di inserire un importo relativo a finanziamenti superiore a quello legittimamente ottenuto.

Altro esempio di frode informatica può essere il seguente: un ente che intendesse partecipare ad un bando per la concessione di un finanziamento potrebbe alterare i registri informatici della PA per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione della gara stessa. Oppure potrebbe compiere alterazioni per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali o previdenziali di interesse dell'ente (come la dichiarazione dei redditi), già trasmessi all'Amministrazione competente.

Il presente documento, di cui ASLAM possiede la proprietà esclusiva, non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione dell'Ente.

Art. 316-bis Malversazione a danno dello Stato

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La malversazione consiste nel non utilizzare le somme ricevute per i fini per i quali erano state erogate dall'ente pubblico. Dato che il momento in cui si consuma il reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per le quali erano stati concessi.

Art. 316-ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, consessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore ad Euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da Euro 5.164 ad Euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Art. 25 D. Lgs 231/01

L'art. 25 del Decreto, rubricato "Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione", recita testualmente:

> *1.In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.*
>
> *2.In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*
>
> *3.In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*
>
> *4.Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.*
>
> *5.Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*

Qui di seguito si riportano gli articoli del codice penale che disciplinano i reati di concussione e corruzione.

Art. 317 Concussione

Il pubblico ufficiale[1] o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

[1] Ai fini di valutare gli ambiti dell'organizzazione aziendale nei quali queste fattispecie di reato possono essere compiute con maggior frequenza, occorre inoltre considerare che: a) la qualifica di pubblico ufficiale va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare o manifestare la volontà della PA ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi; b) sono incaricati di un pubblico servizio coloro che, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni d'ordine, né prestino opera meramente materiale.

Il presente documento, di cui ASLAM possiede la proprietà esclusiva, non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione dell'Ente.

Art. 318 Corruzione[2] per un atto d'ufficio

Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno.

Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Art. 319-bis Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Art. 319-ter Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Art. 319-quater Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. (2)

Ne casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 320 Corruzione di persona incarica di pubblico servizio

Le disposizioni dell'art. 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'art. 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Art. 321 Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 322 Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata alla pena stabilità nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non si accetta, alla pena stabilità nell'art. 319, ridotta di un terzo.

[2] Nel reato di corruzione esiste tra corrotto e corruttore un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, a differenza della concussione, in cui il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio. La corruzione può avere ad oggetto il compimento, l'omissione o il ritardo di atti d'ufficio dovuti o contrari ai doveri del pubblico dipendente o dell'incaricato di pubblico servizio (ad esempio, un pubblico ufficiale accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara). Riguardo alla corruzione in atti giudiziari, la fattispecie si configura non solo quando si corrompa un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario dell'Amministrazione Giudiziaria.

Il presente documento, di cui ASLAM possiede la proprietà esclusiva, non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione dell'Ente.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 318.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità di cui all'art. 319.

Art. 322-bis Peculato, concussione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Le disposizioni degli art. 314, 316, da 317 a 320 e 311, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) *ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
2) *ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
3) *alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
4) *ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
5) *a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni e attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.*

Le disposizioni degli art. 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) *alle persone indicate nel primo comma nel presente articolo;*
2) *a persone che esercitino funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.*

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora, esercitino funzioni corrispondenti, e gli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

3. Processi a rischio

L'attività di risk assessment è stata effettuata attraverso:

- la raccolta e l'analisi della documentazione interna (funzionigrammi, procure e poteri di firma, procedure operative, comunicazioni interne, ecc.);
- interviste con l'organo dirigente (soggetti in posizione apicale).

I risultati dell'assessment sono sintetizzati nella tabella di cui all'allegato 1 al presente documento.

Le "attività sensibili" ai fini del D.Lgs. 231/01

L'attività di individuazione delle aree a rischio di commissione dei reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, svolta ai sensi dell'Art. 6, comma 1, lett. a) del D.Lgs 231/01, cosi come sopra rappresentata, sono emersi i seguenti processi sensibili in relazione ai quali possono potenzialmente commettersi reati di truffa, truffa aggravata, corruzione e concussione:

1. Processo di accreditamento dell'ente presso la Pubblica amministrazione;
2. Gestione delle visite ispettive effettuate dalla Pubblica Amministrazione presso l'Ente volte alla verifica del mantenimento in capo allo stesso dei requisiti previsti per l'accreditamento;

Il presente documento, di cui ASLAM possiede la proprietà esclusiva, non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione dell'Ente.

3. Organizzazione attività formative finanziate dalla pubblica Amministrazione (DOTI), con particolare riferimento, alla raccolta delle candidature, alla verifica dei requisiti dei candidati ed all'invio delle domande alla Pubblica amministrazione;
4. Ottenimento di autorizzazioni, licenze, permessi da parte della Pubblica Amministrazione;
5. Gestione delle attività legate all'invio della documentazione (es. PIP, documentazione di rendicontazione) mediante sistema telematico della Pubblica Amministrazione;
6. Gestione del livello di rendicontazione nei confronti della Pubblica Amministrazione delle attività formative erogate (es. invio documentazione, gestione registri presenze);
7. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per gli adempimenti (es. assunzioni obbligatorie, adempimenti, previdenziali/assicurativi, fiscali, relativi ad ambiente e sicurezza): si tratta dell'attività relativa alla gestione delle verifiche/ispezioni in materia di sicurezza, igiene sul lavoro e in materia ambientale svolte dalle Autorità competenti e di cura dei relativi adempimenti nonché dell'attività di gestione dei rapporti con autorità fiscali ed enti previdenziali in occasione di accertamenti/verifiche/ispezioni;
8. Richiesta di finanziamento alla Pubblica Amministrazione: si tratta dell'attività di gestione delle richieste di contributi e finanziamenti erogati dallo Stato o dalla Comunità Europea;
9. Organizzazione corsi di formazione a pagamento al termine dei quali l'ente rilascia ai partecipanti ritenuti idonei, attestati di frequenza ed abilitazione / certificazione avente riconoscimento pubblico;
10. Gestione di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali, relativi ai rapporti di qualsivoglia tipo intrattenuti con i soggetti pubblici;
11. Gestione delle risorse umane e assunzione del personale (selezione delle risorse umane e gestione dei rapporti con la P.A. per gli adempimenti, verifiche, ispezioni etc.).

Il sistema organizzativo generale

Tutte le fattispecie di attività sensibili sono svolte conformandosi alle leggi vigenti, al Codice Etico, alle Linee Guida emanate da Confindustria ed alle Linee Guidali Regionali (e.g. "approvazione delle linee guida di rendicontazione e monitoraggio per il programma Lombardia Eccellente", "Linee Guida regionali per la definizione di modelli di organizzazione, gestione e controllo degli enti accreditati che erogano servizi nell'ambito delle filiera istruzione-formazione-lavoro"), ai valori e alle politiche di ASLAM, alla specifica normativa del settore di espletamento dell'attività ed alle regole contenute nel presente Modello 231.

In linea generale, il sistema di organizzazione dell'Ente rispetta i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

L'ente si è dotato di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- Chiara descrizione delle linee di riporto;
- Conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuibili (all'interno dell'ente e nei confronti dei terzi interessati);
- Chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità;

Le procedure interne sono caratterizzate dai seguenti elementi:

- Separatezza, all'interno di ciascun processo, tra soggetto che assume la decisione (impulso decisionale), il soggetto che esegue tale decisione e il soggetto cui è affidato il controllo del processo (c.d. "segregazione delle funzioni");
- Traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo (c.d. "tracciabilità");
- Adeguato livello di formalizzazione.

In particolare:

- L'organigramma dell'ente, gli ambiti e le responsabilità delle funzioni dell'ente sono state definite chiaramente, raccolte e comunicate in maniera strutturata all'ente (e.g. dipendenti e collaboratori interni ed esterni).

Il presente documento, di cui ASLAM possiede la proprietà esclusiva, non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione dell'Ente.

- Sono state definite apposite policy e procedure operative che regolino, tra l'altro, i processi di selezione e qualifica dei principali fornitori aziendali, i processi di affidamento degli incarichi in base ad appositi criteri di valutazione, i processi delle attività commerciali nei confronti dei clienti pubblici, di gestione dei rapporti istituzionali o occasionali con soggetti della P.A.; di gestione delle liberalità;
- Sono state segregate per fasi e distribuite tra più funzioni le attività di selezione dei fornitori in senso ampio, di fruizione di beni e servizi, di verifica del rispetto delle condizioni contrattuali (attive e passive) all'atto della predisposizione / ricevimento delle fatture, di gestione delle spese di rappresentanza, degli omaggi e delle liberalità e delle altre attività a rischio di reato;
- Sono stati previsti con chiarezza e precisione ruoli e compiti dei responsabili interni di ciascuna area a rischio, cui conferire il potere di coordinamento delle funzioni sottostanti.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione dell'Ente, sono rispettate le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario ed il controllo di gestione.

Ai fini della concreta realizzazione ed applicazione dei principi sino a qui esposti, si rinvia integralmente alle procedure adottate dell'ente. Il Consiglio di Amministrazione dell'ente e l'OdV hanno il compito di vigilare, anche attraverso i responsabili interni sul rispetto ed adeguatezza delle procedure adottate, nonché proporre ed adottare efficacemente tutte le eventuali misure volte a migliorarne l'efficienza al fine di prevenire con tutti i mezzi la configurazione dei reati previsti dalla presente parte speciale.

Il sistema delle deleghe e procure

Il sistema di deleghe e procedure è caratterizzato da elementi di "certezza" ai fini della prevenzione dei reati e consentire la gestione efficiente dell'attività dell'Ente.

Si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione delle funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui l'Ente attribuisce a un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza dello stesso.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure sono i seguenti:

a) Tutti coloro che intrattengono rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale in tal senso e – ove occorra – anche procura;
b) A ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza dell'Ente nei confronti dei terzi deve corrispondere una delega interna che descriva il relativo potere di gestione - i poteri e le responsabilità devono essere conosciuti all'interno dell'ente;
c) Ciascuna delega deve definire in modo preciso ed univoco:
   - i ruoli aziendali cui è affidato il potere di impegnare l'ente in determinate spese specificando i limiti e la natura delle spese;
   - il soggetto (organi o individuo) a cui il delegato riporta gerarchicamente;
d) Al delegato devono essere conferiti poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite;
e) L'atto attributivo di funzioni deve rispettare gli specifici requisiti eventualmente richiesti dalla Legge (es. delega in materia di salute e sicurezza dei lavoratori).

E' formalizzata una policy che preveda:

- Esplicitamente i casi di decadenza dei poteri conferiti (revoca, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per le quali la procura è stata conferita, licenziamento, ecc.);
- Contrapposizione di funzioni e l'abbinamento della firma;
- Tempestivo aggiornamento delle deleghe/procure nei casi di cambiamenti organizzativi (trasferimento a mansioni diverse, licenziamento, ecc.);
- Tempestiva comunicazione delle procure aggiornate alla Camera di Commercio, ove tale adempimento si renda obbligatorio;
- Individuazione di un soggetto responsabile dell'aggiornamento del sistema di deleghe e procure.

Il presente documento, di cui ASLAM possiede la proprietà esclusiva, non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione dell'Ente.

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrispondano ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi siano altre anomalie.

Il sistema di procure costituisce protocollo di controllo applicabile a tutte le Attività Sensibili.

4. Principi generali di comportamento

Gli organi Sociali, i dirigenti, i dipendenti, i consulenti e partner commerciali – limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti in attuazione dei seguenti principi – sono tenuti a osservare le seguenti norme di comportamento:

- Stretta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e linee guida (e.g. Linee guida emanate dalla Regione Lombardia) che disciplinano l'attività dell'ente, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la P.A.;
- Instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la P.A. sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- Instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte la attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi;
- Separazione delle funzioni tra chi autorizza, contabilizza, esegue operativamente e controlla;
- Registrazione, autorizzazione e verifica di ogni operazione, con controllo di legittimità, coerenza e congruenza;
- Definizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di accreditamento/ottenimento autorizzazioni/permessi/organizzazione e gestione attività formative (mediante emissione di ordini di servizio, sistema di deleghe / procure, job description);
- Previsione di specifiche istruzioni/disposizioni che regolamentino le modalità di gestione delle principali fasi e che rendano tracciabili le visite ispettive attraverso la predisposizione ed archiviazione, a cura dei soggetti delegati alla gestione delle visita di una serie di documenti quali:
  - Identificazione soggetti che effettuano l'accesso e registrazione degli stesso sul foglio di entrata ed uscita;
  - Verbalizzazione visita ispettiva ad uso interno;
  - Elenco documentazione richiesta e presentata;
  - Verbale redatto dall'organo ispettivo.
- Previsione di specifiche istruzioni/disposizioni volte a garantire la tracciabilità della documentazione, delle principali fasi del processo, inclusa quella relativa al processo interno che ha portato alla predisposizione dei documenti che sono stati raccolti ed allegati alle richieste inviate a soggetti pubblici;
- Previsioni di istruzioni per la gestione ed archiviazione della documentazione di processo che garantiscono un accesso tempestivo e la conservazione in sicurezza, con divieto di cancellare o distruggere i documenti archiviati;
- Previsione di specifiche modalità di gestione dei rapporti diretti con il soggetto pubblico qualora questi, al fine di verificare il rispetto dei requisiti richiesti, richieda integrazioni o svolga controlli/ispezioni prima di provvedere all'accreditamento dell'ente/approvazione attività formativa/rilascio autorizzazione/licenza;
- Controllo delle fatture passive e dei relativi flussi finanziari, al fine di mitigare il rischio di procurarsi "provviste" da utilizzare per pratiche corruttive;
- Previsioni di specifiche disposizioni / misure volte a garantire il controllo circa la correttezza, veridicità e aggiornamento dei documenti, dei dati e delle informazioni funzionali al processo di accreditamento/ottenimento di autorizzazioni/PIP da presentare presso soggetti pubblici.

Il presente documento, di cui ASLAM possiede la proprietà esclusiva, non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione dell'Ente.

Conseguentemente è vietato:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che – considerati individualmente o collettivamente – integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del D.lgs);
- Violare le regole contenute nelle procedure, nel Modello 231, nel Codice Etico, nelle Linee guida di Comportamento e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

In particolare è fatto divieto di:

a) Effettuare elargizioni in denaro a funzionari pubblici italiani o stranieri, o riceverle;

b) Distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dal Codice Etico, nelle Linee Guida di Comportamento e nelle procedure attuative. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani o esteri (anche in quei paesi in cui l'erogazione di regali a funzionari pubblici rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio ad ASLAM. Gli omaggi, i contributi e le sponsorizzazioni consentiti si devono caratterizzare sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale;

c) Accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad es. promesse di assunzione) in favore di rappresentanti della P.A. che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);

d) Effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo in favore dei consulenti, dei partner commerciali che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;

e) Ricevere omaggi, regali o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia; chiunque riceva omaggi o vantaggi di altra natura non compresi nelle fattispecie consentite, è tenuto a darne comunicazione scritta all'Organismo di Vigilanza;

f) Destinare somme ricevute da organismi pubblici a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;

g) Alterare il funzionamento di sistemi informatici e telematici o manipolare i dati in essi contenuti.

Al fine dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

1. I rapporti con la P.A. sono gestiti in modo unitario dal responsabile interno dei rapporti con la specifica P.A. per ogni operazione o pluralità di operazioni nelle predette aree di rischio;
2. Gli incarichi conferiti ai consulenti e fornitori, dovranno essere redatti per iscritto, specificando le motivazioni alla base del rapporto instaurato, con l'indicazione del compenso pattuito. Tali incarichi dovranno essere approvato dal Presidente o dal responsabile interno eventualmente delegato, sui quali ricade l'onere di verificare la corrispondenza degli incarichi al presente modello organizzativo, nonché la inclusione di clausole contrattuali idonee a garantire i principi procedurali del presente Modello, del Codice Etico ed a sanzionare i consulenti in caso di violazione degli stessi. Ove tali contratti siano stati stipulati prima della data di approvazione del presente documento, ASLAM richiederà ai Consulenti di rivedere il documento stesso, e accettare i principi in esso contenuti. In particolare i collaboratori dovranno, cosi come previsto nel Codice Etico:
    i. Dichiarare di essere pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare per l'espletamento dell'incarico;
    ii. Impegnarsi a comunicare al Consiglio di Amministrazione, ovvero all'OdV, eventuali situazioni nelle quali è incorso, o delle quali è venuto a conoscenza, idonee a comportare la violazione del Modello, o comunque capaci di influire sull'adeguatezza, completezza ed efficacia dello stesso.
3. Il Consiglio di Amministrazione dovrà disporre l'archiviazione di tutti i contratti di consulenza rimettendoli all'OdV, così che lo stesso possa verificare l'esistenza di eventuali anomalie e/o disomogeneità sospette;
4. I pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari, assegni bancari, bollettini postali e ogni altro metodo di pagamento che abbia riscontro documentale. Nessun tipo di pagamento dovrà essere effettuato in contanti o in natura, salvo specifica autorizzazione, adeguatamente motivata del responsabile del reparto amministrativo. In tal caso

Il presente documento, di cui ASLAM possiede la proprietà esclusiva, non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione dell'Ente.

il responsabile del reparto amministrativo dovrà fornire periodica informazione all'OdV, offrendo puntuali delucidazioni sull'importo dei pagamenti, sulla loro natura e sulle ragioni del particolare tipo di pagamento. In nessun caso i pagamenti in contanti dovranno essere superiori ad Euro 200, considerando tale limite non riferito al singolo pagamento ma all'operazione nel complesso considerata (e.g. pagamenti in più trance); in tal caso l'operatore è tenuto a redigere un'apposita prima nota di cassa relativa al progetto finanziato o ad evidenziare le operazioni riferite al progetto nelle registrazioni del conto cassa;

5. Non è altresì in nessun caso ammissibile il pagamento in contanti alle seguenti categorie di percettori: dipendenti, collaboratori a progetto, prestatori d'opera occasionale, fornitori di beni e servizi;
6. Le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, dovranno contenere solo elementi assolutamente veritieri e, all'ottenimento delle somme, dovrà essere rilasciato apposito rendiconto dal responsabile del procedimento;
7. Azioni tali da configurare eventuali criticità o conflitti di interesse, nel rapporto con la P.A., dovranno essere prontamente comunicati all'OdV con nota scritta.

5. Procedure specifiche:

Il responsabile interno, per ogni singola operazione intrattenuta con la P.A., su base periodica, compila un memorandum, da inoltrare all'OdV allo scopo di:

a) Elencare con quali Enti Pubblici e Privati sono in corso rapporti attivi e quali progetti siano stati abbandonati (avendo riscontrato condizioni che ne impediscono la realizzazione);
b) Fornire Indicazioni delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti, e lo stato dei progetti;
c) Informare l'OdV in merito alle operazioni a rischio;
d) Tenere a disposizione dell'OdV tutti di documenti necessari all'analisi e alla comprensione dei progetti e delle attività svolte e di cui si è dato rendiconto nella scheda sopra menzionata;

In concomitanza con le scadenze per l'erogazione dei contributi, il Presidente ed il responsabile amministrativo, dovranno presentare all'OdV una relazione dell'attività svolta. La relazione dovrà essere realizzata al fine di valutare eventuali scostamenti tra quanto previsto e quanto realizzato nonché le risorse finanziare ricevute, impiegate e residuali.

L'attività di monitoraggio e rendicontazione dell'attività dovranno essere espletate nel pieno rispetto delle disposizioni di Legge e delle Linee guida Regionali in tale senso emanate;

La documentazione relativa ai progetti svolti va conservata per 10 anni e secondo quanto disposto dalla normativa civilistica e fiscale in materia.

Compliance a norme e regolamenti

Si è ritenuto inoltre nella redazione del presente Modello identificare quelle aree che, benché non espressamente richiamate dal D.Lgs 231/01, possono essere oggetto di specifiche contestazioni da parte della P.A. In tale ottica infatti, prima o dopo il radicarsi di un procedimento amministrativo nei confronti dell'ente, esse configurano aree a rischio di concussione o corruzione di Pubblici Ufficiali, al fine di evitare o attenuare l'irrogazione dei provvedimenti e delle sanzioni previste dalla disciplina in materia. In quest'ottica rilevano:

1. le compliance a norme e regolamenti inerenti la sicurezza sul lavoro, la privacy,la tutela ambientale, l'antiriciclaggio, gli adempimenti fiscali e previdenziali;
2. la gestione del precontenzioso e contenzioso civile, penale, amministrativo, ambientale, e di ogni altro genere, nonché attività stragiudiziale o procedimenti arbitrali in cui sia parte la Pubblica Amministrazione e gestione di accertamenti / ispezioni in materia fiscale, previdenziale, della sicurezza sul lavoro e in genere di ogni attività ispettiva posta in essere dalla P.A.

In relazione al punto 1, per tutti gli adempimenti previsti dalla normativa specifica di settore si osserveranno i seguenti comportamenti specifici:

Il presente documento, di cui ASLAM possiede la proprietà esclusiva, non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione dell'Ente.

1) Il Collegio Sindacale, nella prospettiva dei suoi doveri istituzionali ex. artt. 2403 c.c. adotta specifici *compliance programme* finalizzati alla verifica di adeguatezza e funzionalità delle procedure adottate in tema di adempimenti previsti dalle specifiche previsioni legislative.

   Essi devono essere tali da configurare:

   - uno strumento ricorrente e periodico di rivisitazione del sistema organizzativo adottato;
   - uno strumento dissuasivo o identificativo di eventuali negligenze e responsabilità;
   - uno strumento di monitoraggio della corretta applicazione delle procedure, dei ruoli formali e degli adempimenti previsti dalle legge.

Di tutte le eccezioni riscontrate dovrà essere conservato adeguato supporto documentale a disposizione dell'Organismo di Vigilanza.

In relazione al punto 2, si collocano in quest'area tutte quelle attività svolte in ottemperanza a norme generali, tra le quali sono considerate sensibili tutte quelle che, suscettibili di inadempimenti, possono per ciò stesso generare un precontenzioso, che in quanto gestito dalla stessa funzione responsabile può dar luogo ad un potenziale rischio di corruzione di pubblici ufficiali.

Si precisa che per precontenzioso si intende qualunque richiesta di informazioni, ispezione, verbale di accertamento, notifica, diffida ed ogni altro strumento/atto preliminare di indagine da parte di un Pubblico Ufficiale e / o dalla P.A. in generale, che possa sfociare in provvedimenti sanzionatori, ovvero nell'avvio di procedimenti amministrativi o giudiziari nei confronti dell'ente o del personale preposto alla funzione.

Pertanto si considerano a rischio le seguenti attività:

- la gestione dei rapporti con soggetti pubblici (Vigili del Fuoco, ASL ecc) per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (D. Lgs 81/08) ed il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni;
- la gestione dei rapporti con soggetti pubblici (Ispettorato del Lavoro ecc.) in relazione ai trattamenti previdenziali e al lavoro in generale (es:categorie protette, assunzioni agevolate, ecc.);
- la gestione dei rapporti con soggetti pubblici (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza ecc.) in relazione alla predisposizione delle dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;
- la gestione dei rapporti con soggetti pubblici in relazione al rispetto della normativa in materia ambientale (ASL ecc.).

Al fine di scongiurare la commissione dei reati identificati in precedenza il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso professionalità esterne a tal fine deputate, vigilerà sull'adeguatezza e aggiornamento dei Modelli adottati da ASLAM tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo (cui si rinvia integralmente):

- Documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro (ex. art. 17,28 D.Lgs 81/08) – nelle varie sedi;
- Procedura gestione prodotto / servizio (ISO 9001);
- Procedura gestione risorse (ISO 9001);
- Procedura gestione qualità (ISO 9001);
- Procedura gestione manageriale (ISO 9001);
- Procedura progettazione (ISO 9001);
- Documento Programmatico sulla Sicurezza (art. 34 comma 1, lettera g) del D.Lgs 196/03 e del disciplinare tecnico (allegato B del D.Lgs 196/03);
- Normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs 231/01 e successive modifiche;
- Procedure operative adottate dall'Ente (e.g. pagamenti, incassi, registrazione fatture attivi e passive, scelta fornitore)

Il presente documento, di cui ASLAM possiede la proprietà esclusiva, non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione dell'Ente.

Organizzazione interna a supporto dell'Organismo di Vigilanza

Nella prospettiva della crescita dimensionale dell' ente e su proposta dell' OdV, ASLAM potrà individuare Responsabili Interni, designati per ciascuna attività a rischio e individuati dal Consiglio di Amministrazione secondo i criteri più avanti descritti, che costituiscono un presidio integrativo per scongiurare il rischio di commissione di reati e, che di conseguenza, saranno referenti diretti dell'Organismo di Vigilanza per ogni attività informativa e di controllo.

I Responsabili Interni, la cui nomina avverrà a discrezione del Consiglio di Amministrazione ad integrazione dei contenuti del presente Modello:

a) vigilano sul regolare svolgimento dell'operazione di cui sono i soggetti referenti;
b) informano collaboratori e sottoposti in merito ai rischi di reato connessi alle operazioni aziendali svolte;
c) per ogni operazione relativa alle attività emerse come a rischio, predispongono e conservano la documentazione rilevante e ne sintetizzano i contenuti per l'Organismo di Vigilanza in un apposito *report*;
d) per ogni decisione negoziale e per ogni attività svolta nell'ambito della propria Direzione ritenuta a rischio, dalla quale scaturiscano effetti giuridici vincolanti, redigono un apposito promemoria, nel quale sono riportati la valutazione dei rischi di reato, il processo decisionale messo in atto ed i verbali di eventuali riunioni, sottoscritti da tutti i partecipanti;
e) per le attività a rischio relative ad adempimenti e adeguamenti a leggi e regolamenti, generali o di settore, redigono apposito *report*;
f) per ogni ispezione, verbale di accertamento, notifica, diffida, interrogazione, richiesta parlamentare ed ogni altro atto preliminare di indagine da parte di Pubblici Ufficiali comunicano all'Organismo di Vigilanza le eventuali anomalie riscontrate, nonché la commissione di fatti rilevanti o le valutazioni di rischio reato ai sensi del Decreto;
g) contribuiscono all'aggiornamento del sistema dei rischi della propria area e informano l'Organismo di Vigilanza delle modifiche e degli interventi ritenuti necessari;
h) propongono alla Direzioni competenti per materia soluzioni organizzative e gestionali per ridurre i rischi relativi alle attività presidiate.

6. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli di propria iniziativa o a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale), esso effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello è altresì compito dell'OdV:

a) curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni operative relative a:

- l'adozione di procedure organizzative nel rispetto dei principi generali e delle caratteristiche di cui al par. 3;
- gli atteggiamenti da assumere nell'ambito delle attività a rischio e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della P.A..

Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico.

b) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al "responsabile";

c) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard inserite nei contratti e/o accordi con Consulenti e Partners finalizzate:

- all'osservanza da parte dei medesimi delle disposizioni del D.Lgs 231/01;
- alla possibilità per ASLAM di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle relative prescrizioni;

Il presente documento, di cui ASLAM possiede la proprietà esclusiva, non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione dell'Ente.

- all’attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Partners o di Consulenti qualora si accerti la violazione di tali prescrizioni);

d) indicare al Consiglio di Amministrazione le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita), con l’introduzione di eventuali accorgimenti utili a rilevare l’esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto;

e) assumere una posizione di garanzia in base all’art. 40, comma 2, del codice penale in ordine all’adozione di procedure interne di prevenzione di alcuni fenomeni tra qui quello di riciclaggio. Verificare l’adeguatezza e concreta attuazione delle regole, adozione e operatività dei modelli organizzativi e procedure aziendali interne che assicurano il rispetto della normativa antiriciclaggio.

Il presente documento, di cui ASLAM possiede la proprietà esclusiva, non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione dell’Ente.

PARTE SPECIALE B – REATI SOCIETARI

1. Premessa

La presente Sezione Speciale "B" si riferisce a comportamenti posti in essere dai membri del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente, dai dipendenti e dai responsabili delle diverse aree che operano nelle aree a rischio, nonché dai collaboratori esterni che operano per conto o nell'interesse dell'ente medesimo.

Obiettivo della Parte "B" è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte ha lo scopo di:

- indicare le procedure che i membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, i dipendenti ed i responsabili delle diverse aree sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti esecutivi per esercitare l'attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2. ART.25-*TER* reati societari

L'art. 3 del D.Lgs. n. 61 dell'11 aprile del 2002 ha introdotto l'art. 25-*ter* del D.Lgs. 231/01, che per i reati previsti, prevede l'applicazione della sola sanzione pecuniaria, con l'esclusione delle sanzioni interdittive.

All'interno di tale fattispecie si possono prevedere i seguenti articoli del codice civile:

- **2621. False comunicazioni sociali** - Si tratta di un reato di pericolo concreto che si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni ovvero attraverso l'omissione di notizie, la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione della società, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari delle suddette comunicazioni;
- **2622. False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori** - Il reato sussiste, in presenza di un danno per i soci o per i creditori, anche nell'ipotesi in cui gli amministratori della società espongano nel bilancio fatti non rispondenti al vero senza l'intenzione di ledere gli interessi dell'azienda;
- **2623. Falso in prospetto (abrogato e sostituito dall'art. 173-*bis* del D.Lgs. n.58 del 1998, T.U.F.)** – Il reato è commesso qualora, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento, o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, vengano esposte false informazioni o vengano omessi dati o informazioni allo scopo di indurre in errore i destinatari del prospetto;
- **2624. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione** – Il reato è commesso quando uno o più dipendenti della società si accordano con esponenti della società di Revisione al fine di occultare ovvero alterare dati o informazioni oggetto dell'*audit*;
- **2625. Impedito controllo** – Il reato viene commesso dagli amministratori che impediscano agli azionisti, agli organi sociali ed agli *auditor* indipendenti, attraverso la sottrazione e/o la falsificazione di documenti, di esercitare le attività di controllo ad essi legalmente attribuite;
- **2626. Indebita restituzione dei conferimenti** – La fattispecie in esame sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci;
- **2627. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve** – Il reato in esame consiste nella sottrazione di una parte del capitale sociale a quella che, per legge, è la sua destinazione naturale, ossia la funzione di strumento per il conseguimento dell'utile sociale e di garanzia dei creditori;

Il presente documento, di cui ASLAM possiede la proprietà esclusiva, non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione dell'Ente.

- **2628. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali** – Si mira a tutelare l'integrità e l'effettività del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge. Benché non vi sia un divieto assoluto in merito alle operazioni di *buy back*, la normativa vigente lascia trasparire la diffidenza del legislatore in merito a tali pratiche;
- **2629. Operazioni in pregiudizio dei creditori** – Il reato si configura qualora i creditori societari subiscano un danno risultante dalla riduzione del capitale societario, dalla fusione con altre società o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge (reato di evento) e cagionando danno ai creditori;
- **2629-*bis*. Omessa comunicazione del conflitto di interessi** – L'amministratore, che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto di interessi con quello della società, no ne da debita comunicazione agli altri amministratori e non si astiene dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa;
- **2632. Formazione fittizia del capitale** – Si pensi in particolare all'aumento fittizio del capitale sociale operato tramite una sopravvalutazione dei beni posseduti al fine di fornire all'esterno la rappresentazione – evidentemente fallace – di una solida situazione patrimoniale della società;
- **2633. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori** – Il reato può essere commesso dai liquidatori della società che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionino danno ai creditori;
- **2636. Illecita influenza sull'assemblea** – Il reato si attua qualora con atti simulati o con frode si determini la maggioranza in assemblea alla scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Tale reato può essere commesso da chiunque ("reato comune"), e quindi anche da soggetti esterni alla società;
- **2637. Aggiotaggio** – Il reato si realizza attraverso la diffusione di notizie false o attraverso la realizzazione di operazioni o artifizi che provochino una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati;
- **2638. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** – Tale reato può essere commesso dagli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare.

3. Processi a rischio

L'attività di ***risk assessment*** è stata effettuata attraverso:

- la raccolta e l'analisi della documentazione interna (funzionigrammi, procure e poteri di firma, procedure operative, comunicazioni interne, ecc.);
- interviste con l'organo dirigente (soggetti in posizione apicale).

2) I risultati dell'assessment sono sintetizzati nella tabella di cui all'allegato 2 al presente documento.

Le "Attività sensibili" ai fini del D.Lgs 231/01

Le attività sensibili individuate nel corso dell'analisi della struttura aziendale e attraverso i colloqui tenuti con i responsabili delle diverse arre, con riferimento ai rati richiamati dall'art. 25-ter del D.Lgs 231/01 sono le seguenti:

- *Tenuta della contabilità, redazione del bilancio, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché adempimenti relativi ad oneri informativi obbligatori per legge:* si tratta sostanzialmente dell'attività relativa agli obblighi di tenuta dei libri contabili e agli obblighi formali e sostanziali relativi alla redazione del bilancio di esercizio, delle relazioni e dei prospetti a esso allegati e a qualsiasi altro dato o prospetto richiesto da disposizioni di legge – corretta, tempestiva e veritiera trasmissione dei dati e delle informazioni ai fini della revisione contabile dell'ente o dei controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza;

Il presente documento, di cui ASLAM possiede la proprietà esclusiva, non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione dell'Ente.

- *Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, con gli organi di controllo e con degli associati; redazione, tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo:* trattasi dei rapporti con il Collegio Sindacale, con l'OdV e con gli associati relativamente alle attività di controllo da questi esercitate;
- Gestione delle incombenze dell'ente: trattasi degli adempimenti legislativi connessi alla gestione dell'attività dell'ente al fine di salvaguardare il patrimonio dell'ente;
- *Attività relativi alle riunioni assembleari:* trattasi degli adempimenti previsti in relazione alle riunioni assembleari, svolgimento delle stesse e predisposizione di verbali, documenti e note per gli organi dell'ente cosi come previsto dalle disposizioni in materia;
- *Gestione del personale:* rapporti con gli ispettori del lavoro, INPS, INAIL in occasione di verifiche, accertamenti relativi all'amministrazione del personale;
- *Gestione degli adempimenti presso enti pubblici:* ispezioni e verifiche da parte dell'Agenzia delle Entrate, della regione Lombardia, dal Ministero del Lavoro o altri enti pubblici;
- *Comunicazioni alle Autorità pubbliche (e.g. regione Lombardia, Ministero dell'Istruzione) e gestione dei rapporti con le stesse:* trattasi dei rapporti con le autorità pubbliche in merito agli adempimenti previsti in tema di rendicontazione e comunicazioni dei dati dell'ente;

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio, ivi incluse quelle afferenti la mappatura delle aree a rischio, potranno essere disposte dal Presidente e/o dal responsabile amministrativo e/o dal Consiglio di Amministrazione, anche a seguito dell'esame di attività di reporting periodico d parte dell'OdV e dei soggetti che svolgono attività di monitoraggio e verifica. Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il responsabile amministrativo e ciascun membro dell'OdV hanno mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi, fatto salvo l'obbligo di sottoporre le novità al Primo Consiglio di Amministrazione utile.

4. Principi generali di comportamento

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da tutti coloro che vengono definiti, nel loro insieme, destinatari.

Ai destinatari è fatto divieto

- Rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni, rendicontazioni, prospetti o altre comunicazioni sociali falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, sulla situazione patrimoniale, economica (ivi compresa la analitica rappresentazione dei costi sostenuti) e finanziaria dell'ente;
- Omettere di comunicare dati ed informazioni, richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore, riguardo alla situazione economica (ivi compresa la analitica rappresentazione dei costi sostenuti), patrimoniale e finanziaria dell'ente;
- Non attenersi ai principi contabili ed alle prescrizioni di Legge per la redazione dei bilanci, delle situazioni infrannuali, nel piano dei conti di contabilità generale.

5. Procedure specifiche

Principi procedurali specifici

Tutti i soggetti coinvolti nell'elaborazione del bilancio e delle atre scritture contabili dovranno osservare le regole ed i criteri di seguito indicati allo scopo di prevenire condotte in contrasto con i principi di corretta e trasparente rappresentazione dei fatti economici e finanziari, passibili di configurare i reati di false comunicazioni sociali (art. 26212 e 2622 del codice civile).

Sarà responsabilità di tutte le funzioni dell'ente coinvolte nell'elaborazione del bilancio d'esercizio e delle altre scritture contabili, osservare e far osservare il contenuto della presente procedura e segnala tempestivamente all'OdV ogni evento suscettibile di incidere sull'operatività ed efficacia della procedura medesima. Per esempio mutamenti organizzativi, modifiche legislative e regolamentari ecc.

Il presente documento, di cui ASLAM possiede la proprietà esclusiva, non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione dell'Ente.

L'OdV curerà l'aggiornamento della presente procedura e monitorerà la relativa applicazione per il tramite dei responsabili di funzione coinvolti.

Qualora si verifichino circostanze non espressamente contemplate nella procedura, o che si prestano a dubbie interpretazioni/applicazioni, tali da originare difficoltà obbiettive di applicazione della procedura medesima, le persona coinvolte dovranno rivolgersi al responsabile di funzione il quale segnalerà l'operazione all'OdV e, su impulso di questo, adotterà le decisioni del caso.

Allo scopo di verificare il grado di conoscenza ed aggiornamento della presente procedura,l l'OdV potrà organizzare appositi incontri destinati ai soggetti materialmente chiamati ad applicarla.

Trasparenza della contabilità

ASLAM consapevole dell'importanza della trasparenza, accuratezza e completezza delle informazioni contabili, si adopera per disporre di un sistema amministrativo e contabile affidabile, al fine di rappresentare correttamente i fatti di gestione nell'interesse degli associati, dei creditori e dei terzi interessati ad instaurare dei rapporti con la stessa.

Le rilevazioni contabili devono pertanto basarsi su informazioni precise, esaustive, verificabili e riflettere la natura e la tipologia dell'operazione cui si riferiscono, nel rispetto dei vincoli esterni (disposizioni legislative e regolamenti e principi contabili), nonché delle politiche, dei piani e delle procedure interne; le stesse inoltre devono essere corredate dalla relativa documentazione di supporto (con apposta sigla di autorizzazione ove prevista), necessaria a consentire analisi e verifiche obiettive dei dati in esse contenuti.

Le suddette rilevazioni contabili devono:

- Consentire la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, sia per scopi interni (per es. report per la pianificazione e il controllo, report di analisi di fatti specifici richiesti dal Consiglio di Amministrazione, eccetera), che nei rapporti con i terzi (bilancio, documenti informativi, rendicontazione, eccetera);
- Fornire gli strumenti per identificare, prevenire e gestire, nei limiti del possibile, rischi di natura finanziaria o frodi a danno dei creditori o dei terzi potenzialmente interessati ad entrare in contatto con l'ente;
- Permettere l'effettuazione dei controlli volti a garantire la salvaguardia del valore delle attività e la protezione dalle perdite.

Il personale delle funzioni interessate è tenuto ad operare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente, in modo che il sistema amministrativo e contabile possa conseguire tutte le finalità sopra descritte.

L'organo di revisione e l'OdV avranno libero accesso ai dati, ai documenti ed alle informazioni utilizzati per la redazione del bilancio e delle altre scritture contabili, al fine di poter svolgere compiutamente la loro attività di controllo della corretta rilevazione dei dati economici, patrimoniali e finanziari dalla società.

Precetti operativi

L'ente, nello svolgimento dell'attività di formazione del bilancio e delle altre comunicazioni, si ispira ai seguenti criteri operativi:

- Chiara elencazione dei dati e delle notizie che ciascuna funzione aziendale deve fornire, alla funzione che cura la predisposizione del bilancio e dei documenti contabili, recante una esplicita tempistica di consegna, secondo un calendario delle date di chiusura del bilancio elaborato dalla direzione amministrativa finanziaria;
- La trasmissione dei dati e delle informazioni, alla funzione responsabile (direzione amministrativa finanziaria), e da questa eventualmente inviati o ricevuti a /da soggetti esterni all'ente, deve avvenire così da tenere tracciati i vari passaggi. Le copie delle eventuali trasmissioni devono essere conservate ed archiviate, a cura delle funzioni amministrative coinvolte e tempestivamente esibite in caso di controlli posti in essere dal Consiglio di Amministrazione, dall'OdV o da qualsiasi pubblica autorità nel corso di una attività di accertamento;
- L'OdV organizza almeno una riunione, prima della seduta del Consiglio di Amministrazione indetta per l'approvazione del bilancio, che abbia per oggetto tale documentazione, con relativa stesura del verbale.

Il presente documento, di cui ASLAM possiede la proprietà esclusiva, non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione dell'Ente.

Precetti riguardanti la tenuta della contabilità

Ogni operazione dell'ente che si riflette sul sistema contabile, inclusa la mera attività di inserimento dati, deve avvenire sulla scorta di adeguata evidenza documentale e si considera adeguato ogni valido ed utile supporto documentale atto a fornire tutti gli elementi, dati ed informazioni necessari alla puntuale ricostruzione, all'occorrenza, dell'operazione e dei motivi che le hanno dato luogo. Il supporto documentale deve essere adeguato alla complessità dell'operazione medesima.

La documentazione deve consentire un agevole controllo e sarà posta a corredo del libro/registro contabile/fiscale obbligatorio nel quale l'operazione è stata annotata/registrata e, quindi, conservata secondo i termini e le modalità previste dalla legge per il libro/registro in questione. Qualora questa attività venga svolta da un soggetto esterno all'ente, la funzione amministrativa e finanziaria dovrà provvedere a fare inserire, nel contratto con tale soggetto, lo specifico obbligo di osservare le regole sopra esposte. Le movimentazioni finanziare attive e passive dell'ente saranno sempre riconducibili ad eventi certi, documenti e strettamente inerenti.

I suddetti documenti devono essere redatti secondo procedure che:

- Determinano con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- Prevedono la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consenta tra tracciabilità di tutti i passaggi i l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- Prevedono criteri e modalità per l'elaborazione del bilancio.

Rapporti con gli enti pubblici

Nella predisposizione di comunicazioni agli enti pubblici, e nella gestione dei rapporti con gli stessi, occorre porre particolare attenzione al rispetto:

- delle disposizione di legge e di regolamento concernenti le comunicazioni, periodiche e non, da inviare a tali autorità;
- degli obblighi di trasmissione agli enti pubblici dei dati e dei documenti previsti dalle norme in vigore, ovvero specificatamente richiesti dagli stessi: ad esempio, bilanci e verbali o delle riunioni degli organi dell'ente;
- degli obblighi di massima collaborazione da fornire nel corso di eventuali accertamenti ispettivi. In particolare devono essere messi a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengono necessario acquisire, previo il consenso del responsabile incarica di interloquire con l'autorità;
- la partecipazione alle ispezioni esclusivamente dei soggetti ad esse preposti e delegati.

Inoltre l'ente adotta idonee procedure, per la gestione ed il controllo delle comunicazioni operate nei confronti degli enti pubblici.

Le procedure da osservare, sono conformi ai seguenti criteri:

- deve essere data attuazione a tutti gli interventi di natura organizzativa – contabile necessari a garantire che il processo di acquisizione ed elaborazione di dati ed informazioni assicuri la corretta e completa predisposizione delle comunicazioni, il loro puntuale invio all'ente pubblico, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla normativa e dai regolamenti;
- deve essere data adeguata evidenza delle procedure seguite in attuazione di quanto richiesto al precedente punto 1, con particolare riferimento all'individuazione dei responsabili che hanno proceduto alla raccolta e all'elaborazione dei dati e delle informazioni ivi previste;
- deve essere assicurata, in caso di accertamenti ispettivi svolti dagli enti pubblici, una adeguata collaborazione da parte delle unità aziendali competenti;
- il responsabile incaricato, di cui al precedente punto 3, provvede a stendere un'apposita informativa sull'indagine avviata dall'ente pubblico, che deve essere periodicamente aggiornata in relazione agli sviluppi dell'indagine stessa ed al suo esito; tale informativa deve essere inviata all'OdV, nonché agli altri uffici dell'ente competenti in relazione alla materia trattata.

Il presente documento, di cui ASLAM possiede la proprietà esclusiva, non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione dell'Ente.

Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere

A completamento delle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- formazione-informazione periodica del personale sulle regole di buon governo dell'impresa e sui reati societari;
- previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale e Organismo di Vigilanza per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria;
- trasmissione ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione;
- formalizzazione e/o aggiornamento di regolamenti e procedure interne.

Contratti

Nei contratti con i consulenti ed i partner sarà contenuta un apposita clausola, che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché i principi contenuti nel Modello.

Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, perfezionato dall'ente sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee guida di Confindustria e delle regione Lombardia nonché dalle "best practice" in tema di reati societari, prevede standard di controllo "specifici" per ognuna delle attività sopra elencate.

Principi di riferimento e sistema organizzativo in generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, gli associati, i dipendenti, i membri del Consiglio di Amministrazione, i responsabili delle varie aree interessate devono rispettare:

- il sistema di controllo interno, e quindi le procedure dell'ente, la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzionale dell'ente e organizzativa;
- le norme inerenti al sistema amministrativo, contabile, finanziario e controllo di gestione;
- il Codice Etico;
- le Linee Guida di Comportamento (ex. Regione Lombardia, Confindustria);
- in generale, la normativa applicabile.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli associati, degli Organi Sociali e dei dirigenti (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti (ivi compresi i responsabili delle aree interessati), dei Consulenti e Partner Commerciali di ASLAM (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure, nel Codice Etico, nelle Linee Guida di Comportamento e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del D.Lgs 231/01);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente parte speciale.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti e in particolare di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali (ivi compresa la dettagliata rendicontazione dei costi ove prevista), al fine di fornire agli associati e ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del patrimonio dell'ente, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento dell'ente e degli Organi Sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;

Il presente documento, di cui ASLAM possiede la proprietà esclusiva, non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione dell'Ente.

- evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sull'ente.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'ente;
- omettere dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'ente;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di

  documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dell'Odv, Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio, aventi a oggetto la rendicontazione o la situazione economica, finanziaria, patrimoniale dell'ente;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni rendicontazioni o fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie dell'ente.

6. Il Controllo dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza ha facoltà discrezionale di porre in essere le attività di controllo periodico sulle attività dell'ente potenzialmente a rischio di reati societari. Gli accertamenti sono volti a verificare la corretta esplicazione delle regole definite nel Modello e, in particolare, delle procedure interne in essere.

A questo fine, l'Organismo di Vigilanza provvede a:

- monitorare l'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di false comunicazione sociali;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo interno o da qualsiasi dipendente o soggetto esterno e ad effettuare degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- verificare in capo al responsabile dell'attività di revisione annuale:
  - l'assenza di stati soggettivi (es. rapporti di parentela, ecc.) nei confronti di esponenti della Società soggetta a revisione;
  - l'assenza di interessi personali in contrasto con l'ente soggetta a revisione (es. debitore, cliente, ecc.).

L'Organismo di Vigilanza ha anche il compito di:

- verificare periodicamente il rispetto delle procedure interne;
- verificare periodicamente l'effettuazione delle necessarie comunicazioni alle Autorità Pubbliche di e l'osservanza delle procedure adottate nel corso di eventuali controlli;
- verificare il rispetto della segregazione funzionale nel processo consegna ed invio di dati e comunicazioni alle Autorità;
- controllare la corretta tenuta dei libri sociali obbligatori;
- monitorare l'efficacia delle verifiche, fatte dai responsabili delle operazioni a rischio, a prevenire la commissione dei reati;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli enti di controllo o da qualsiasi dipendente o soggetto esterno ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute anche attraverso un miglioramento e/o ampliamento delle procedure in essere o l'introduzione delle nuove.

Il presente documento, di cui ASLAM possiede la proprietà esclusiva, non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione dell'Ente.

PARTE SPECIALE C – REATI INFORMATICI

1. Premessa

La presente Parte Speciale "C" si riferisce a comportamenti posti in essere dai componenti del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente e dai dipendenti (ivi compresi i responsabili delle varie aree) che operano nelle aree di rischio, nonché dai collaboratori esterni che operano per conto o nell'interesse dell'ente medesimo (di seguito definiti come i "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello e dal Codice di Comportamento al fine di prevenire il verificarsi dei reati contemplati nel Decreto.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le procedure che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all' Organismo di Vigilanza gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2. art. 24-*bis* reati informatici

L'art. 7 della Legge n. 48 del 18 marzo 2008, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno", ha introdotto l'art. 24-bis del D.Lgs 231/01: "Delitti informatici e trattamento di dati", che richiama i seguenti articoli del codice penale:

- **491-*bis* c.p. Falsità in documenti informatici** – Reato di contraffazione ovvero di alterazione di documenti informatici pubblici;
- **615-*ter* c.p. Accesso abusivo ad un sistema automatico o telematico** – Il reato si configura quando un soggetto non autorizzato si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo con pene sino a otto anni di reclusione;
- **615-*quater* c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici** – Il reato si configura quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo con pene sino a due anni di reclusione;
- **615-*quinquies* c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico** – Il reato si configura quando un soggetto, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati, i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi, o programmi informatici, con pene sino a due anni di reclusione;
- **617-*quater* c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche** – Il reato si configura quando un soggetto intercetta fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico od intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe con pene sino a cinque anni di reclusione;
- **617-*quinquies* c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche** – Il reato si configura qualora un soggetto, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, con pene sino a cinque anni di reclusione;
- **635-*bis* c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici** – Il reato si configura quando un soggetto distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui con pene da sei mesi a tre anni di reclusione; Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni;

Il presente documento, di cui ASLAM possiede la proprietà esclusiva, non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione dell'Ente.

- **635-*ter* c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità** – Il reato si configura quando un soggetto distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità con pene da tre a otto anni di reclusione; Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata;
- **635-*quater* c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici** – Il reato si configura se un soggetto, mediante le condotte di cui all'art. 635-*bis*, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento con pene da uno a cinque anni di reclusione; Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata;
- **635-*quinquies* c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità** – Il reato si configura se il fatto di cui all'art. 635-*quater* è diretto a distruggere, danneggiare, rendere inservibili, in tutto o in parte, sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento con pene da tre a otto anni di reclusione; Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata;
- **640-*quinquies* c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica** – Il reato si configura quando il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato. Il delitto è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dall'articolo stesso o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.

3. Processi a rischio

L'attività di *risk assessment* è stata effettuata attraverso:

- la raccolta e l'analisi della documentazione interna (funzionigrammi, procure e poteri di firma, procedure operative, comunicazioni interne, ecc);
- interviste con l'organo dirigente (soggetti in posizione apicale).

I risultati dell'assessment sono sintetizzati nella tabella di cui all'allegato 3 al presente documento.

Le "Attività sensibili" ai fini del D.Lgs 231/01

Le attività sensibili individuate nel corso dell'analisi della struttura aziendale e attraverso i colloqui tenuti con i responsabili delle diverse arre, con riferimento ai rati richiamati dall'art. 24-bis del D.Lgs 231/01 sono le seguenti:

- elaborazione di documentazione informatica;
- tutti i processi dell'ente:
  - accesso ai sistemi informatici;
  - detenzione abusiva di codici di accesso;
  - intercettazione o danneggiamento di informazioni e comunicazioni informatiche e telematiche;
  - installazione abusiva di apparecchiature, programmi e dispositivi in grado di danneggiare comunicazioni informatiche e telematiche;
  - danneggiamento di programmi informatici e dati;
  - danneggiamento di sistemi informatici e telematici.

Il presente documento, di cui ASLAM possiede la proprietà esclusiva, non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione dell'Ente.

4. Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente e dai dipendenti (ivi compresi i responsabili delle varie aree) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24-*bis* del Decreto);
- non tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano diventare potenzialmente rischiosi;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, delle procedure aziendali interne, in tutte le attività svolte dall'ente.

Con riferimento ai precedenti punti l'ente deve essere dotato dei necessari presidi (*firewall*, sistemi *antivirus*, altro) affinché le proprie infrastrutture tecnologiche siano conformi ai più elevati *standard* di riferimento. L'ente deve altresì dotarsi di specifiche procedure che:

- garantiscano il rispetto delle disposizioni di legge in materia di reati di criminalità informatica;
- consentano di monitorare per ogni dipendente gli accessi a sistemi informatici o telematici;
- garantiscano il rispetto, il non abuso e la non diffusione delle password di accesso ai vari sistemi informatici.

5. Procedure specifiche

Ai fini dell'attuazione delle regole sopra menzionate, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, le procedure specifiche di seguito descritte per le singole aree a rischio, nonché le ulteriori procedure di volta in volta adottate dall'ente.

A. Gestione della sicurezza dei sistemi informatici e dei dati

La procedura di gestione della sicurezza dei sistemi informatici e dei dati deve prevedere che:

- l'ente agisca nel rispetto della normativa vigente, dotandosi di procedure operative e di regolamenti interni, di cui ne cura l'aggiornamento periodico, in particolare l'adozione del Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs 196 del 30 giugno 2003;
- i dipendenti osservino scrupolosamente quanto previsto dalle procedure operative e dai regolamenti interni sulla sicurezza, protezione e controllo dei sistemi informatici e dei dati trattati ed utilizzino i sistemi informatici nei limiti delle autorizzazioni concesse e delle deleghe loro conferite;
- esista una procedura relativa alla gestione del rischio informatico a fronte del quale siano individuate:
    - le minacce cui possono essere esposti i sistemi informatici, nonché i dati ed i documenti in essi gestiti;
    - i danni che possono derivare dal concretizzarsi delle minacce;
    - le possibili contromisure;
    - un piano di azioni preventive e correttive.

In relazione alla gestione e protezione delle reti e dei dati, si rende necessario che:

- tutte le informazioni dell'ente che risiedono sui *server* e sulle banche dati centrali, siano sottoposte a regolare procedura di *backup*;
- sia applicato e costantemente aggiornato il "*Disaster Recovery Plan"* e il *"Business Continuity Plan"*, che individuano:
    - gli eventi che potrebbero causare *crash* agli applicativi informatici;
    - i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti nell'esecuzione della procedura;

Il presente documento, di cui ASLAM possiede la proprietà esclusiva, non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione dell'Ente.

- sito/i di *backup* dal/i quale/i è possibile effettuare le operazioni di ripristino delle funzioni e dei dati;
- la successione delle azioni da implementare per ripristinare le funzioni ed i dati;

- le reti dell'ente siano protette da adeguati strumenti di limitazione degli accessi;
- tutte le postazioni di lavoro dell'ente coinvolte nel processo di consolidamento e predisposizione delle informazioni, siano protette da programmi antivirus, aggiornate automaticamente, contro il rischio di tentativi di intrusione dall'esterno;
- eventuali tentativi di intrusione siano tempestivamente comunicati al responsabile IT affinché siano introdotte idonee misure a tutela dei dati aziendali.

B. Trasmissione di dati, informazioni e documenti

La procedura di trasmissione di dati, informazioni e documenti all'esterno deve garantire che:

- la trasmissione di *file*, documenti o qualsiasi altra documentazione di proprietà dell'ente, da parte del personale e dei collaboratori esterni, avvenga per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni;
- l'ente attui un sistema di protezione che sia in grado di identificare ed autenticare univocamente gli utenti che accedono ad un sistema trasmissivo e di tracciare i dati ed i documenti trasmessi all'esterno;
- l'accesso ai sistemi di scambio di dati con le Autorità di Vigilanza sia limitato ai soggetti appositamente incaricati e sia protetto da *password*.

C. Gestione dei supporti informatici e delle password

La procedura di gestione dei supporti informatici e delle *password* deve garantire che:

- il sistema di protezione, basato anche sull'utilizzo di *password* di accesso, rispetti i seguenti requisiti:
  - sia assegnata una *password* per ciascun sistema informatico cui si deve accedere (es: rete dell'ente, casella di posta elettronica, ecc.);
  - gli utenti rispettino la segretezza della *password* e la conservino adeguatamente;
  - la *password* sia modificata dagli utenti al primo utilizzo e sia costantemente aggiornata;
  - non siano utilizzate *password* assegnate ad altri utenti dell'ente, in particolare per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso; qualora l'utente venisse a conoscenza della *password* di un altro utente, è tenuto a darne immediata notizia alla responsabile IT;
- in relazione alla gestione della protezione fisica delle postazioni di lavoro, si rende necessario che:
  - l'installazione, l'utilizzo e la rimozione di apparecchiature e supporti rimovibili (*pendrive* USB, *CD-Rom*, ecc.) sia autorizzata dal responsabile IT;
  - nessuno possa lasciare incustodita la propria postazione di lavoro e, comunque, non dopo aver attivato lo stato "*stand-by*" protetto da *password*. In caso di assenza prolungata è necessario sospendere il sistema;
  - sia sancito il divieto di rendere accessibili i dispositivi informatici a soggetti diversi dai rispettivi assegnatari, e che, in caso di smarrimento o furto, sia data tempestiva informazione al responsabile IT.

6. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza ha facoltà discrezionale di porre in essere le attività di controllo periodico sulle attività dell'ente potenzialmente a rischio di reati di criminalità informatica; tali controlli sono volti a verificare la corretta esplicazione delle regole definite nel Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A questo fine, l'Organismo di Vigilanza provvede a monitorare l'efficacia ed il rispetto delle procedure specifiche volte alla prevenzione dei reati di criminalità informatica.

Con riferimento alle attività a rischio, l'Organismo di Vigilanza ha il compito di:

- valutare l'efficacia e monitorare il rispetto dei principi definiti nel presente Modello e nella procedura interna IT.
- Verificare l'adozione ed il periodico aggiornamento da parte dell'ente di procedure operative, regolamenti interni relativi alla sicurezza dei sistemi informatici e dei dati, opportunamente diffusi e rispettati dai dipendenti;

Il presente documento, di cui ASLAM possiede la proprietà esclusiva, non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione dell'Ente.

- il corretto funzionamento dei processi di autenticazione e di accesso ai sistemi informatici ed ai dati;
- l'efficacia ed il rispetto delle procedure previste per la protezione delle reti;
- la corretta implementazione ed il rispetto delle procedure previste per la protezione ed il salvataggio dei dati (procedure di *backup*, *Disaster Recovery Plan, Business Continuity Plan*);
- l'adeguatezza e la puntuale implementazione delle procedure previste per la protezione delle postazioni di lavoro;
- il corretto svolgimento dei processi di trasmissione dei dati, informazioni e documenti all'esterno della Società;
- la corretta gestione di strumenti, supporti informatici e credenziali di accesso ai dipendenti.

Il presente documento, di cui ASLAM possiede la proprietà esclusiva, non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione dell'Ente.

PARTE SPECIALE D – REATI DI RICICLAGGIO

1. Premessa

La presente Parte Speciale "D" si riferisce a comportamenti posti in essere dai componenti del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente e dai dipendenti (ivi compresi i responsabili delle varie aree) che operano nelle aree di rischio, nonché dai collaboratori esterni che operano per conto o nell'interesse dell'ente medesimo (di seguito definiti come i "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello e dal Codice di Comportamento al fine di prevenire il verificarsi dei reati contemplati nel Decreto.

Nello specifico, la presente Sezione Speciale ha lo scopo di:

a) indicare le procedure che gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti ed i collaboratori esterni sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
b) fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2. ART. 25-*OCTIES* ricettazione, riciclaggio e impegno di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

L'art. 67 del D.Lgs. n. 231 del 21 Novembre 2007, "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione", ha introdotto l'art. 25-octies del D.Lgs 231/2001: "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita", che richiama i seguenti articoli del codice penale:

- **648 c.p. Ricettazione** – Il reato si configura quando il soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare;
- **648-*bis* c.p. Riciclaggio** – Il reato si configura quando il soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie, in relazione ad essi, altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- **648-*ter* c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** – Il reato si configura quando il soggetto impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.
- **648-*ter-1* c.p. Autoriciclaggio** – Il reato si configura quando il soggetto, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità provenienti da tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa..

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 231/01, la commissione dei reati di cui agli artt. 648, 648-*bis*, 648-*ter, 648-ter1* del c.p., diventa causa di responsabilità ex D.Lgs. n. 231/01 anche nei casi in cui tali reati non si configurino come transnazionali.

Tali reati pertanto rientrano nella categoria dei reati di riciclaggio e non più in quella dei reati transnazionali (come precedentemente previsto dall' art. 10 della Legge n. 146/2006).

Il presente documento, di cui ASLAM possiede la proprietà esclusiva, non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione dell'Ente.

3. Processi a rischio

L'attività di *risk assessment* è stata effettuata attraverso:

- la raccolta e l'analisi della documentazione interna (procure e poteri di firma, procedure operative, comunicazioni, ecc.);
- interviste con il Direttore generale ed i responsabili di funzione (soggetti in posizione apicale).

3) I risultati dell'assessment sono sintetizzati nella tabella di cui all'allegato 4 al presente documento.

Le "Attività sensibili" ai fini del D.Lgs 231/01

Le attività sensibili individuate nel corso dell'analisi della struttura aziendale e attraverso i colloqui tenuti con i responsabili delle diverse aree, con riferimento ai reati richiamati dall'art. 24-octies del D.Lgs 231/01 sono le seguenti:

- acquisizione e censimento di un nuovo cliente;
- finanziamenti elargiti e ricevuti;
- gestione finanziamenti;
- incassi e pagamenti tramite contanti/assegni.

4. Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Presidente, dei dipendenti e dei collaboratori esterni dell'Ente di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*octies* D.Lgs 231/01);
- eseguire le operazioni per le quali si sospetta[3] vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo;
- adottare comportamenti che violino i principi e le procedure specifiche previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

1. acquisire tutte le informazioni necessarie alla corretta identificazione dei clienti con cui l'ente opera;
2. verificare che le offerte ricevute dai fornitori siano in linea con la conoscenza della controparte, in relazione anche alla sua attività commerciale, al settore di appartenenza ed al relativo profilo di rischio;
3. formalizzare adeguate procedure volte a disciplinare gli incassi ed i pagamenti tramite contanti e assegni;
4. segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali operazioni sospette.

Con riferimento ai punti 1), 2) e 3) l'ente si dota di specifiche procedure che:

- consentano la corretta identificazione dei soggetti con cui l'ente collabora e la verifica dei relativi poteri di rappresentanza;
- garantiscano un controllo ed un aggiornamento costante delle informazioni sui clienti/fornitori;
- permettano di identificare eventuali transazioni effettuate a condizioni che si discostano da quelle normalmente applicate.

[3] Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto anche conto della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita.

Il presente documento, di cui ASLAM possiede la proprietà esclusiva, non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione dell'Ente.

Con riferimento al punto 4) l'ente si dota di specifiche procedure che:

- impediscano il trasferimento di denaro contante se il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 mila Euro (art. 20 D.Lgs 78/10);
- non consentano l'emissione o l'accettazione di assegni bancari e postali per importi pari o superiori a a 5.000 Euro privi dell'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e della clausola di non trasferibilità (art. 20 D.Lgs 78/10).

5. Procedure specifiche

Per completare il processo di implementazione delle sopra menzionate regole di condotta, devono essere rispettate le seguenti procedure descritte per le singole aree a rischio, nonché le ulteriori procedure di volta in volta adottate dall'Ente:

Acquisizione e censimento di un nuovo cliente e monitoraggio dei clienti esistenti

La procedura di acquisizione e censimento di un nuovo cliente e monitoraggio dei clienti esistenti deve assicurare che l'Ente:

- identifichi il cliente e ne verifichi l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente[4];
- identifichi l'eventuale titolare effettivo dell'azienda cliente e ne verifichi l'identità;
- ottenga informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo con l'azienda cliente;
- svolga un controllo costante nel corso del rapporto continuativo.

Tali obblighi sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo ed operazione (art. 20 D.Lgs 231/07).

Vanno considerate le seguenti indicazioni di carattere generale relativamente all'azienda cliente:

- con riferimento alla società:
  - la natura giuridica;
  - la prevalente attività svolta;
  - il comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo;
  - l'area geografica di residenza o la sede sociale;
- con riferimento all'operazione/rapporto continuativo:
  - la tipologia dell'operazione o del rapporto continuativo posto in essere;
  - la modalità di svolgimento dell'operazione o del rapporto continuativo;
  - l'ammontare;
  - la frequenza delle operazioni e la durata del rapporto continuativo;
  - la ragionevolezza dell'operazione o del rapporto continuativo in funzione all'attività svolta dal cliente;
  - l'area geografica di destinazione del servizio, l'oggetto dell'operazione o del rapporto continuativo.

Acquisto di beni e servizi

La procedura di acquisto di beni e servizi deve prevedere che:

- alle richieste di acquisto sia allegata opportuna documentazione di supporto e che le stesse siano autorizzate da un procuratore ovvero da un responsabile del reparto amministrativo;
- gli ordini di acquisto siano emessi esclusivamente in forma scritta;

[4] Cfr. art. 19 D.Lgs. 231/2007: ASLAM può fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo.

Il presente documento, di cui ASLAM possiede la proprietà esclusiva, non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione dell'Ente.

- in nessun modo sia possibile impegnare l'Ente al di fuori delle procure e delle deleghe formalmente conferite.

Incassi e pagamenti effettuati tramite contanti/assegni

Le procedure di incasso e pagamento devono prevedere che:

- non sia possibile effettuare/ricevere pagamenti in contanti per importi superiori a 5.000 Euro;
- per importi pari o superiori a 5.000 Euro, non sia possibile effettuare pagamenti e ricevere incassi tramite assegni (bancari e postali) privi dell'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e della clausola di non trasferibilità.

6. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza ha facoltà discrezionale di porre in essere le attività di controllo periodico sulle attività dell'ente potenzialmente a rischio di reati definiti dall'art. 25-*octies* del D.Lgs. n. 231/01; tali controlli sono volti a verificare la corretta esplicazione dei principi generali di comportamento definiti nel Modello e, in particolare, delle procedure specifiche formalizzate nel Modello stesso.

A questo fine, l'Organismo di Vigilanza provvede a:

- monitorare l'efficacia ed il rispetto delle procedure specifiche volte alla prevenzione dei reati di riciclaggio;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo interno o da qualsiasi dipendente o soggetto esterno e ad effettuare degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

Con riferimento alle attività a rischio, l'Organismo di Vigilanza ha il compito di:

- verificare, sulla base di indagini a campione, che le aziende fornitrici di beni e servizi siano state selezionate nel rispetto dei parametri fissati nella procedura di acquisizione e censimento di un nuovo cliente / fornitore;
- verificare che l'Ente operi nel rispetto della vigente normativa antiriciclaggio e operazioni sospette;
- controllare che le richieste di sottoscrizione siano effettuate in coerenza con le procure e con le deleghe formalmente conferite e che siano accompagnate dai relativi documenti giustificativi;
- monitorare la verifica dell'identità dei legali rappresentanti dell'azienda cliente e dell'effettiva esistenza del potere di rappresentanza;
- verificare che l'Ente abbia adottato meccanismi di controllo commisurati alla situazione di rischio per comprendere e valutare il rischio ai fini antiriciclaggio dei propri clienti;
- verificare che l'Ente abbia provveduto a formare i propri dipendenti relativamente ai rischi di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 ed ai relativi obblighi di segnalazione di operazioni sospette all' Organismo di Vigilanza;
- verificare tempestivamente le segnalazioni di operazioni sospette ricevute da qualsiasi fonte, interna o esterna all'Ente;
- verificare che l'Ente abbia adottato idonei meccanismi per l'identificazione e l'analisi delle operazioni non compatibili con la conoscenza della controparte (clienti e fornitori), la sua ed il settore di appartenenza ed il suo profilo di rischio;
- verificare che, per le transazioni di importo superiore a 5.000 Euro, l'ente abbia adottato opportune modalità di analisi dell'operazione al fine di verificare la sua compatibilità con la conoscenza del cliente (maturata nel corso della relazione) ovvero sulla base della propria conoscenza del mercato.

L'Organismo di Vigilanza ha facoltà discrezionale di porre in essere le attività di controllo periodico sulle attività aziendali al fine di monitorare anche solo la potenziale nascita di processi a rischio; tali controlli sono volti a verificare la corretta esplicazione delle regole definite nel Modello e, in particolare, delle procedure interne in essere.

Il presente documento, di cui ASLAM possiede la proprietà esclusiva, non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione dell'Ente.

PARTE SPECIALE "E" – DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

1. Premessa

La presente Parte Speciale "E" si riferisce a comportamenti posti in essere dai componenti del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente e dai dipendenti (ivi compresi i responsabili delle varie aree) che operano nelle aree di rischio, nonché dai collaboratori esterni che operano per conto o nell'interesse dell'ente medesimo (di seguito definiti come i "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello e dal Codice Interno di Comportamento al fine di prevenire il verificarsi dei reati contemplati nel Decreto.

Nello specifico, la presente Parte ha lo scopo di:

- indicare le procedure che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2. ART.24-*TER* delitti di criminalità organizzata

L'art. 2, comma 29, della Legge n. 94 del 15 luglio 2009, "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", ha introdotto l'art. 24-*ter* del D.Lgs. n. 231/2001: "Delitti di criminalità organizzata", che richiama i seguenti articoli:

- **416 c.p. Associazione per delinquere** – Associazione realizzata da tre o più persone allo scopo di commettere più delitti;
- **416-*bis* c.p. Associazione di tipo mafioso** – Associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o, comunque, il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasioni di consultazioni elettorali;
- **416-*ter* c.p. Scambio elettorale politico mafioso** – Ottenimento della promessa di voti per sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali in cambio dell'erogazione di denaro;
- **630 c.p. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione** – Sequestro di una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione;
- **74 D.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope** – Associazione realizzata da tre o più persone al fine di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope;
- **407 c.p.p.** – Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo.

Per la società sono previste sanzioni pecuniarie da 300 a 800 quote e sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2001, per una durata non inferiore ad un anno.

Il presente documento, di cui ASLAM possiede la proprietà esclusiva, non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione dell'Ente.

3. Processi a rischio

L'attività di *risk assessment* è stata effettuata attraverso:

- la raccolta e l'analisi della documentazione interna (funzionigrammi, procure e poteri di firma, procedure operative, comunicazioni interne, ecc);
- interviste con l'organo dirigente (soggetti in posizione apicale).
- I risultati dell'assessment sono sintetizzati nella tabella di cui all'allegato 5 al presente documento.

Le "Attività sensibili" ai fini del D.Lgs 231/01

Nel corso della fase di *assessment* non sono stati rilevati profili di rischio relativamente ai reati oggetto della presente Parte Speciale.

4. Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente e dai dipendenti (ivi compresi i responsabili delle varie aree) di:

- realizzare operazioni di finanziamento a terroristi, organizzazioni terroristiche (siano esse di tipo diretto o indiretto tramite organizzazioni con dichiarati o presunti fini caritativi, sociali o culturali), implicate in attività illegali come traffico di armi, di stupefacenti o attività di racket, incluso lo sfruttamento di persone;
- porre in essere alcuno dei comportamenti che integrino le fattispecie di reato contro la persona o finanziare organizzazioni criminali, che perpetrano tali attività delittuose.

5. Procedure specifiche

Relativamente ai reati previsti all'articolo 24-*ter* del Decreto, non sono stati rilevati profili di rischio nel corso della fase di *assessment*.

6. I controlli dell'organismo di vigilanza

Relativamente ai reati previsti all'articolo 24-*ter* del Decreto, non sono stati rilevati profili di rischio nel corso della fase di *assessment*, pertanto non sono previsti controlli in merito.

L'Organismo di Vigilanza ha facoltà discrezionale di porre in essere le attività di controllo periodico sulle attività aziendali al fine di monitorare anche solo la potenziale nascita di un processo a rischio; tali controlli sono volti a verificare la corretta esplicazione delle regole definite nel Modello e, in particolare, delle procedure interne in essere.

Il presente documento, di cui ASLAM possiede la proprietà esclusiva, non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione dell'Ente.

PARTE SPECIALE "F" – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

1. Premessa

La presente Parte Speciale "F" si riferisce a comportamenti posti in essere dai componenti del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente e dai dipendenti (ivi compresi i responsabili delle varie aree) che operano nelle aree di rischio, nonché dai collaboratori esterni che operano per conto o nell'interesse dell'ente medesimo (di seguito definiti come i "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello e dal Codice Interno di Comportamento al fine di prevenire il verificarsi dei reati contemplati nel Decreto.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le procedure che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all' Organismo di Vigilanza gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2. ART.25-*DECIES*[5] induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

L'art. 4, comma 1 della Legge n. 116 del 3 agosto 2009, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, all'articolo 4 prevede l'inserimento nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 dell'articolo 25-*novies*:

- **377-*bis* c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** – Reato commesso dal soggetto che, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti l'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-*bis* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

3. Processi a rischio

L'attività di *risk assessment* è stata effettuata attraverso:

- la raccolta e l'analisi della documentazione interna (funzionigrammi, procure e poteri di firma, procedure operative, comunicazioni interne, ecc);
- interviste con l'organo dirigente (soggetti in posizione apicale).

[5] Il presente articolo è stato inserito dall'articolo 4, comma 1, delle Legge 3 agosto 2009, n. 116, come articolo 25-novies, non tenendo conto dell'inserimento di tale articolo 25-novies da parte dell'articolo 15, comma 7, lettera c), della Legge 23 luglio 2009, n. 99. Per questo motivo, è stato rinumerato, come articolo 27-decies dalla redazione delle "Linee guida per la costruzione di modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001" di Confindustria, cosi come nel presente Modello.

Il presente documento, di cui ASLAM possiede la proprietà esclusiva, non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione dell'Ente.

I risultati dell'assessment sono sintetizzati nella tabella di cui all'allegato 6 al presente documento.

Le "Attività sensibili" ai fini del D.Lgs 231/01

Le attività sensibili individuate nel corso dell'analisi della struttura aziendale e attraverso i colloqui tenuti con i responsabili delle diverse aree, con riferimento ai reati richiamati dall'art. 25-decies del D.Lgs 231/01 sono le seguenti:

- Gestione del contenzioso giudiziale ed extragiudiziale.

4. Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico del Consiglio di Amministrazione, del Presidente, dei dipendenti (ivi compresi i responsabili delle varie aree) e dei collaboratori esterni della Società di:

a) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle disciplinate all'art. 377-*bis* del codice penale;
b) adottare comportamenti che violino i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso divieto a carico dei soggetti sopra indicati di agire al fine di influenzare il comportamento di soggetti chiamati a rendere dichiarazioni di fronte all'autorità giudiziaria.

5. Procedure specifiche

Ai fini dell'attuazione delle regole sopra menzionate, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, le ulteriori procedure di volta in volta adottate dall'ente.

In particolare:

1. Verificare la corretta applicazione del Codice Interno di Comportamento da parte di tutti i dipendenti e di tutti coloro che si trovano ad operare per conto dell'ente;
2. Verificare che eventuali contenziosi giudiziali ed extragiudiziali siano gestiti nel rispetto della normativa vigente, delle deleghe e delle procure.

5.1. Gestione del contenzioso giudiziale ed extragiudiziale

La procedura che regola la gestione del contenzioso giudiziale ed extragiudiziale deve prevedere che:

- L'Ente difenda i propri interessi nel rispetto dei principi sanciti nel Codice Interno di Comportamento e dalle leggi vigenti;
- l'organo dirigente ed i dipendenti agiscano nei limiti dei poteri e delle deleghe conferiti;
- i rapporti con gli studi legali ed i consulenti esterni siano intrattenuti esclusivamente da dipendenti formalmente autorizzati;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di professionisti esterni nella gestione del contenzioso, i contratti/lettere di incarico contengano un'apposita dichiarazione di conoscenza della normativa ex D.Lgs. n. 231/2001 ed un impegno formale al rispetto della stessa;
- non sia possibile esercitare alcun tipo di pressione su soggetti chiamati a testimoniare di fronte all'Autorità Giudiziaria;
- l'Ente non interferisca su attività investigative in corso a carico di propri responsabili di funzione, dipendenti e collaboratori esterni.

Il presente documento, di cui ASLAM possiede la proprietà esclusiva, non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione dell'Ente.

6. I controlli dell'organismo di vigilanza

Si confrontino i controlli previsti nella parte speciale "A" – Reati contro la Pubblica Amministrazione.

Il presente documento, di cui ASLAM possiede la proprietà esclusiva, non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione dell'Ente.

PARTE SPECIALE "G" – REATI SULLA SICUREZZA SUL LAVORO

1. Premessa

La presente Parte Speciale "G" si riferisce a comportamenti posti in essere dai componenti del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente e dai dipendenti (ivi compresi i responsabili delle varie aree) che operano nelle aree di rischio, nonché dai collaboratori esterni che operano per conto o nell'interesse dell'ente medesimo (di seguito definiti come i "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello e dal Codice di Comportamento al fine di prevenire il verificarsi dei reati contemplati nel Decreto.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le procedure che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all' Organismo di Vigilanza gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2. ART. 25-*SEPTIES* omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Con riferimento alla sicurezza sul lavoro si considera come reato l'assenza di tutela dei lavoratori, sull'intero territorio nazionale, connessa al mancato rispetto dei livelli essenziali di sicurezza riguardo alle prestazioni concernenti l'esercizio dei diritti civili e sociali dei lavoratori, anche con riferimento alle differenze di genere ed alla condizione dei lavoratori immigrati.

L'art. 9 della Legge n. 123 del 3 Agosto 2007 "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia" e successivamente sostituito dall'art. 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, introduce l'art. 25-*septies* nel D.Lgs. n. 231/2001: "Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro", che richiama i seguenti articoli del codice penale:

- **Art. 589 c.p. Omicidio colposo per violazione della normativa antinfortunistica e di tutela dell'igiene sui luoghi di lavoro (art. 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007 n. 123).**
- **Art. 589 c.p. Omicidio colposo per violazione della normativa antinfortunistica e di tutela dell'igiene sui luoghi di lavoro.**
- **Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose per violazione delle norme antinfortunistiche e di tutela dell'igiene sui luoghi di lavoro.**

La persona fisica che commetta il reato di omicidio colposo (ex. art. 589 c.p.) è punita con la reclusione da 1 a 12 anni; nel caso in cui commetta il reato di lesioni personali colpose gravi o gravissime (ex. art. 590 c.p.) è punita con la reclusione da 2 mesi a 5 anni.

Per le violazioni di cui all'art. 589 commesso con violazione dell'art. 55, comma 2 del D.Lgs attuativo della delega di cui alla Legge 3 agosto 2007 n. 123, sono previste sanzioni pecuniarie in misura pari a 1000 quote, e sanzioni interdittive non inferiori a tre mesi e fino ad un anno.

Per le violazioni di cui all'art. 589 commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro sono previste sanzioni pecuniarie in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote, e sanzioni interdittive non inferiori a tre mesi e fino ad un anno.

Per le violazioni di cui all'art. 590 sono previste sanzioni pecuniarie in misura non superiore a 250 quote, e sanzioni interdittive non inferiori a sei mesi.

Il presente documento, di cui ASLAM possiede la proprietà esclusiva, non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione dell'Ente.

Il presente Modello tiene conto delle modifiche normative introdotte in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, "Attuazione dell'articolo 1 della Legge n. 123 del 3 agosto 2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

3. Processi a rischio

L'attività di *risk assessment* è stata effettuata attraverso:

- la raccolta e l'analisi della documentazione interna (funzionigrammi, procure e poteri di firma, procedure operative, comunicazioni interne, ecc);
- interviste con l'organo dirigente (soggetti in posizione apicale).
- I risultati dell'assessment sono sintetizzati nella tabella di cui all'allegato 7 al presente documento.

Le "Attività sensibili" ai fini del D.Lgs 231/01

Le attività sensibili individuate nel corso dell'analisi della struttura aziendale e attraverso i colloqui tenuti con i responsabili delle diverse aree, con riferimento ai reati richiamati dall'art. 25-septies del d.lgs. 231/01 sono le seguenti:

- Gestione del Personale;
- Gestione delle attività svolte presso le sedi di ASLAM.

4. Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e dei dipendenti (ivi compresi i responsabili) che operano nelle aree di rischio di:

1) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 9 della Legge n.123 del 3 Agosto 2007);
2) sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- vigilare e non tenere comportamenti che possano comportare la commissione dei reati contrari alla sicurezza sul lavoro (anche con riferimento alle attività che prevono il coinvolgimento diretto di utenti terzi beneficiari del servizio) la conseguente responsabilità dell'Ente;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne e dei mansionari, in tutte le attività relative alla gestione del personale.

Con riferimento ai punti 1) e 2), l'Ente si è dotato di specifiche procedure che:

- garantiscano il rispetto delle disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro;
- consentano di monitorare ed aggiornare la valutazione dei rischi connessi alla sicurezza ed alla salute sul lavoro (e.g. Documento di Valutazione dei Rischi);
- individuino per ogni dipendente dell'Ente l'elenco delle mansioni che è chiamato a svolgere;

Il presente documento, di cui ASLAM possiede la proprietà esclusiva, non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione dell'Ente.

5. Procedure specifiche

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo, devono rispettarsi, oltre i principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, le procedure specifiche di seguito descritte per le singole aree a rischio nonché le ulteriori procedure di volta in volta adottate dalla società.

5.1. Gestione del personale

(T.U. in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro). In particolare si deve prevedere che:

- l'Ente abbia formalizzato ed applicato delle procedure di sicurezza;
- l'Ente organizzi il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi professionali, al fine di mappare e valutare i rischi e di individuare delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro (ivi comprese le misure da attuare, tenendo conto delle dimensioni dell'Ente e dei rischi specifici dell'ambiente, in caso di primo soccorso, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori e pericolo grave e immediato);
- l'Ente svolga direttamente i compiti del SPP, purché sia in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32, ovvero designi un Responsabile del SPP (RSPP) in possesso degli stessi requisiti, ovvero incarichi persone o servizi esterni che posseggano gli stessi requisiti;
- l'Ente nomini il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria;
- l'Ente proceda, in collaborazione con il medico competente e, se designato, con l'RSPP, alla valutazione di tutti i rischi, la quale deve essere effettuata sulla base delle procedure standardizzate che dovranno essere elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro istituita presso il Ministero del Lavoro[6]; gli stessi datori di lavoro possano autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi nei termini previsti dalla legge[7];
- il datore di lavoro, a conclusione della valutazione dei rischi di cui al punto precedente, elabori il Documento di Valutazione dei Rischi (art. 28), che rechi data certa e che contenga:
  - una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
  - l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate;
  - le procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
  - l'indicazione del nominativo del RSPP (se designato), del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ovvero di quello territoriale, nonché del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
  - l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
- il medico competente, in base alla valutazione dei rischi, programmi ed effettui la sorveglianza sanitaria su tutti i lavoratori;
- il medico competente istituisca, aggiorni e custodisca, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto alla sorveglianza di cui al punto precedente[8];
- i lavoratori eleggano il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) direttamente al loro interno (purché non coincidente con il RSPP), oppure individuino un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), le cui

[6] Def. Commissione consultiva: art. 6.

[7] L'autocertificazione da parte del datore di lavoro può avvenire fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di recepimento delle procedure standardizzate di cui sopra e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012

[8] Alla cessazione dell'incarico, il medico competente provvederà a consegnare la cartella sanitaria e di rischio al datore di lavoro; alla cessazione del rapporto di lavoro, il medico competente invia per via telematica all'Ispsel la stessa cartella (di cui ne potrà essere chiesta copia dal lavoratore).

Il presente documento, di cui ASLAM possiede la proprietà esclusiva, non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione dell'Ente.

modalità di elezione o designazione sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, ovvero in mancanza di questi, sono individuate con decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale;

- il RLST (ove sostituisca il RLS), per l'esercizio delle proprie attribuzioni, acceda al luogo di lavoro nel rispetto delle modalità e dei termini indicati negli accordi di cui al punto precedente;
- il RLS, ovvero il RLST, in particolare: sia consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda; sia consultato sull'eventuale designazione del RSPP e sulla nomina del medico competente; riceva le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione; promuova l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- relativamente alle attività lavorative che comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminali, il datore di lavoro adotti le misure appropriate per ovviare ai rischi per la vista e per gli occhi, ai problemi legati alla postura e all'affaticamento fisico e mentale, nonché alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale; in particolare, il lavoratore abbia diritto ad un'interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività;
- i lavoratori contribuiscano, insieme al datore di lavoro e al RSPP (se designato), all'adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08, a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

6. I controlli dell'organismo di vigilanza

L'Organismo di Vigilanza ha facoltà discrezionale di porre in essere le attività di controllo periodico sulle attività aziendali potenzialmente a rischio di reati contrari alla sicurezza sul lavoro; tali controlli sono volti a verificare la corretta esplicazione delle regole definite nel Modello e, in particolare, delle procedure interne in essere.

A questo fine l'Organismo di Vigilanza provvede a:

- **monitorare l'efficacia ed il rispetto delle procedure** specifiche volte alla prevenzione dei reati contrari alla sicurezza sul lavoro;
- **esaminare** eventuali **segnalazioni specifiche** provenienti dagli organi di controllo interno o da qualsiasi dipendente o soggetto esterno e ad effettuare degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

Con riferimento alle attività a rischio, l'Organismo di Vigilanza ha il compito di:

- valutare l'efficacia e monitorare il rispetto dei principi definiti nel presente Modello e nel Codice Interno di Comportamento;
- sollecitare l'aggiornamento tempestivo delle "Procedure di Sicurezza" sulla base delle evoluzioni normative;
- informarsi periodicamente circa il rispetto di tutte le "Procedure di Sicurezza";
- informarsi periodicamente circa l tenuta del libro infortuni dell'Ente;
- verificare che il piano di emergenza sia adeguatamente formalizzato e circolarizzato all'interno dell'Ente;
- monitorare l'efficacia delle verifiche, effettuate dal RSPP, volte a prevenire la commissione dei reati in questione;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli enti di controllo o da qualsiasi dipendente o soggetto esterno ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Il presente documento, di cui ASLAM possiede la proprietà esclusiva, non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione dell'Ente.

PARTE SPECIALE "H" – REATI FINANZIARI

1. Premessa

La presente Parte Speciale "H" si riferisce a comportamenti posti in essere dai componenti del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente e dai dipendenti (ivi compresi i responsabili delle varie aree) che operano nelle aree di rischio, nonché dai collaboratori esterni che operano per conto o nell'interesse dell'ente medesimo (di seguito definiti come i "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello e dal Codice di Comportamento al fine di prevenire il verificarsi dei reati contemplati nel Decreto.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le procedure che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all' Organismo di Vigilanza gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2. ART.25-*sexies market abuse*

L'art.9 della Legge n. 62 del 18 Aprile 2005, in recepimento della direttiva comunitaria 2003/6/CE (legge comunitaria 2004) del 28 gennaio 2003, ha apportato modifiche all'impianto normativo in materia di *market abuse,* prevedendo a carico delle società, oltre ad una responsabilità amministrativa da reato, una responsabilità amministrativa da illecito amministrativo e attribuendo alla CONSOB poteri di vigilanza, indagine e controllo.

1.1 RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO

L'art. 9 della Legge n. 62 del 18 Aprile 2005, ha introdotto l'art. 25-*sexies* del D.Lgs. n. 231/2001, rubricato "Abusi di mercato" e ampliato le ipotesi cui è ricollegata la responsabilità da reato dei soggetti "enti".

Art. 25-sexies D. Lgs. n. 231/2001

1. *In relazione ai reati di abuso di informazione privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*
2. *Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.*

Le fattispecie di reato, previste dal Capo V Titolo I del TUF, richiamate dall'art. 25-*sexies* sono di seguito esplicitate:

- **Art. 184 – Abuso di informazioni privilegiate –** E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni "chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate, in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio" nonché "chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose" compia taluna delle azioni espressamente elencate:
  a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
  b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
  c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

Il presente documento, di cui ASLAM possiede la proprietà esclusiva, non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione dell'Ente.

- **Art. 185 – Manipolazioni del mercato –** Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

Il nuovo Capo III, Titolo I *bis* del Tuf (artt. 187 *bis* e ss.) introduce un sistema per il quale, in aggiunta alle sanzioni penali previste a carico delle persone fisiche per la commissione dei reati di *Market Abuse* ed alle sanzioni a carico degli Enti previste nel D.Lgs 231/2001, attribuisce alla CONSOB il potere di comminare sanzioni amministrative. In questo caso come requisito soggettivo non è richiesto il dolo ma è sufficiente la condotta colposa. Le sanzioni applicabili sono riportate nei seguenti articoli:

Art. 187-bis – Abuso di informazioni privilegiate

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio.

Art. 187-ter – Manipolazione del mercato

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione,compreso Internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

Inoltre è stata disciplinata la responsabilità amministrativa dell'Ente ove gli illeciti di cui al Capo III, Titolo I bis del Tuf siano stati commessi a suo vantaggio o a suo interesse da persone che rivestono "funzioni apicali" nella società ovvero da soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di un "apicale".

Il legislatore utilizza le medesime formule dell'art. 5 del d.lgs n. 231/2001. Al momento il sistema del d.lgs n. 231/2001 non è stato, però, "integrato" con tale nuova forma di responsabilità – che rimane pertanto disciplinata esclusivamente dalle norme del Tuf.

Art 187-quinquies – Responsabilità dell'ente

L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e12 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della Giustizia formula le osservazioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

La CONSOB, nell'applicazione delle norme previste dal Capo III, Titolo I *bis* del Tuf, assume, quindi, un ruolo rilevante nella**:**

a. procedura sanzionatoria (art. 187-*septies*);

b. vigilanza sull'osservanza e nell'accertamento delle violazioni (art. 187-*octies*).

Un'ulteriore novità introdotta con le ultime modifiche alla normativa riguarda l'art. 187-*nonies* rubricato "Operazioni sospette", il quale prescrive l'obbligo di segnalazione alla CONSOB delle operazioni che, in base a ragionevoli motivi, possono ritenersi configurare una violazione delle disposizioni di cui al Capo III, Titolo I bis del Tuf.

La Delibera n. 15233 "Modificazione e integrazione al regolamento mercati" del 29 novembre 2005 introduce nel Regolamento Mercati le seguenti disposizioni:

- "gli elementi e le circostanze da valutare per l'identificazione di manipolazioni del mercato" (capo III art. 62);

Il presente documento, di cui ASLAM possiede la proprietà esclusiva, non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione dell'Ente.

- le categorie di soggetti tenuti all'obbligo di segnalazione, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire operazioni sospette, nonché le modalità e i termini di tale segnalazione, come disposto dal capo IV artt. 63 e ss..

La persona fisica che commette un reato finanziario è punita con la reclusione da un minimo di un anno ad un massimo di sei anni e con una multa fino a 5 milioni di Euro.

Per la società sono previste sanzioni pecuniarie da 400 a 1.000 quote (da 1.032.000 Euro a 1.549.000 Euro).

3. Processi a rischio

L'attività di *risk assessment* è stata effettuata attraverso:

- la raccolta e l'analisi della documentazione interna (funzionigrammi, procure e poteri di firma, procedure operative, comunicazioni interne, ecc);
- interviste con l'organo dirigente (soggetti in posizione apicale).
- I risultati dell'assessment sono sintetizzati nella tabella di cui all'allegato 8 al presente documento.

Le "Attività sensibili" ai fini del d.lgs. 231/01

Nel corso della fase di *assessment* non sono stati rilevati profili di rischio relativamente ai reati oggetto della presente Parte Speciale.

4. Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico del Consiglio di Amministrazione, del Presidente, dei dipendenti e dei collaboratori esterni dell'Ente di:

1. violare le regole di condotta definite dall'Ente relativamente alla diffusione di informazioni privilegiate;
2. omettere la comunicazione tempestiva all'Organismo di Vigilanza di ogni violazione delle norme contenute nella presente parte speciale.

5. Procedure specifiche

Relativamente ai reati previsti all'articolo 25-*sexies* del Decreto, non sono stati rilevati profili di rischio nel corso della fase di *assessment*.

6. I controlli dell'organismo di vigilanza

Relativamente ai reati previsti all'articolo 25-*sexies* del Decreto, non sono stati rilevati profili di rischio nel corso della fase di *assessment*, pertanto non sono previsti controlli in merito.

Rimangono tuttavia i controlli generali volti a:

- valutare l'efficacia e monitorare il rispetto dei principi definiti nel presente Modello e nel Codice Interno di Comportamento;
- verificare delle procedure di accesso alle informazioni privilegiate;
- aggiornare tempestivamente i regolamenti e le procedure aziendali sulla base delle evoluzioni normative.

Il presente documento, di cui ASLAM possiede la proprietà esclusiva, non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione dell'Ente.

L’Organismo di Vigilanza ha facoltà discrezionale di porre in essere le attività di controllo periodico sulle attività aziendali al fine di monitorare anche solo la potenziale nascita di processi a rischio; tali controlli sono volti a verificare la corretta esplicazione delle regole definite nel Modello e, in particolare, delle procedure interne in essere.

Il presente documento, di cui ASLAM possiede la proprietà esclusiva, non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione dell’Ente.

PARTE SPECIALE "I" – REATI TRANSNAZIONALI

1. Premessa

La presente Parte Speciale "I" si riferisce a comportamenti posti in essere dai componenti del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente e dai dipendenti (ivi compresi i responsabili delle varie aree) che operano nelle aree di rischio, nonché dai collaboratori esterni che operano per conto o nell'interesse dell'ente medesimo (di seguito definiti come i "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello e dal Codice di Comportamento al fine di prevenire il verificarsi dei reati contemplati nel Decreto.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le procedure che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all' Organismo di Vigilanza gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2. Reati transnazionali

Si considera reato transnazionale un reato che coinvolga un gruppo criminale organizzato e sia commesso in più di uno Stato:

- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

All'interno di tale fattispecie si possono prevedere i seguenti reati introdotti dalla legge n. 146 del 16 Marzo 2006 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 Novembre 2000 ed il 31 Maggio 2001":

- **416 c.p. Associazione per delinquere** – Associazione realizzata da tre o più persone allo scopo di commettere più delitti.
- **416-*bis* c.p. Associazione di tipo mafioso** – Associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione, del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva al fine di commettere delitti, acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici o realizzare profitti o vantaggi ingiusti, per sé o per altri, ovvero per impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasioni di consultazioni elettorali.
- **377-*bis* c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** – Reato commesso dal soggetto che, con violenza, minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti l'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.
- **378 c.p. Favoreggiamento personale** – Reato commesso dal soggetto che, a seguito del verificarsi di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.
- **291-*quater* D.P.R. n. 43 del 1973. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.**
- **74 D.P.R. n. 309 del 1990. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope**
- **12 D.Lgs. n. 286 del 1998. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine** – Reato commesso dal soggetto che, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle

Il presente documento, di cui ASLAM possiede la proprietà esclusiva, non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione dell'Ente.

disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

La persona fisica che commette un reato transnazionale è punita con la reclusione non inferiore a quattro anni.
Per l'Ente sono previste sanzioni pecuniarie da 200 a 1000 e sanzioni interdittive che vanno da tre mesi a due anni.

3. Processi a rischio

L'attività di *risk assessment* è stata effettuata attraverso:

- la raccolta e l'analisi della documentazione interna (funzionigrammi, procure e poteri di firma, procedure operative, comunicazioni interne, ecc);
- interviste con l'organo dirigente (soggetti in posizione apicale).
- I risultati dell'assessment sono sintetizzati nella tabella di cui all'allegato 9 al presente documento.

Le "Attività sensibili" ai fini del d.lgs. 231/01

Nel corso della fase di *assessment* non sono stati rilevati profili di rischio relativamente ai reati oggetto della presente Parte Speciale.

4. Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente e dai dipendenti (ivi compresi i responsabili delle varie aree) di:

1. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle menzionate in precedenza (art. 10 della Legge n. 146 del 16 Marzo 2006);
2. sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati, di tenere un comportamento **corretto, trasparente e collaborativo**, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività relative alla gestione del personale, in particolare relativamente ai rapporti con dipendenti provenienti da paesi extracomunitari.

L'Ente si dota di specifiche procedure che disciplinino i criteri generali di assunzione evitando ogni discriminazione o altra condotta illecita.

5. Procedure specifiche

Ai fini dell'attuazione delle regole di condotta sopra menzionate, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, le procedure specifiche di seguito descritte per le singole aree a rischio, nonché le ulteriori procedure di volta in volta adottate dall'Ente.

5.1 Erogazione dei finanziamenti

La procedura di erogazione dei finanziamenti deve garantire che l'Ente:

- effettui un'idonea identificazione delle controparti;
- valuti le controparti assicurandosi che questi agiscano nel rispetto dei principi di legalità.

Il presente documento, di cui ASLAM possiede la proprietà esclusiva, non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione dell'Ente.

5.2. Gestione del contenzioso giudiziale ed extra-giudiziale

La procedura di gestione del contenzioso deve garantire che:

- l'Ente difenda i propri interessi in accordo con i principi sanciti nel Codice Interno di Comportamento e nel rispetto delle leggi in vigore;

- il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e i dipendenti agiscano nei limiti dei poteri e delle deleghe conferiti;

- non sia esercitato alcun tipo di pressione su soggetti chiamati a testimoniare di fronte all'Autorità Giudiziaria;

- l'Ente non interferisca su attività investigative in corso a carico di propri componenti del Consiglio di Amministrazione, Presidente, dipendenti, collaboratori esterni, fornitori e clienti.

6. I controlli dell'organismo di vigilanza

L'Organismo di Vigilanza ha facoltà discrezionale di porre in essere le attività di controllo periodico sulle attività aziendali al fine di monitorare anche solo la potenziale nascita di un processo a rischio; tali controlli sono volti a verificare la corretta esplicazione delle regole definite nel Modello e, in particolare, delle procedure interne in essere.

Il presente documento, di cui ASLAM possiede la proprietà esclusiva, non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione dell'Ente.

PARTE SPECIALE "L" – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO ED IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

1. Premessa

La presente Parte Speciale "L" si riferisce a comportamenti posti in essere dai componenti del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente e dai dipendenti (ivi compresi i responsabili delle varie aree) che operano nelle aree di rischio, nonché dai collaboratori esterni che operano per conto o nell'interesse dell'ente medesimo (di seguito definiti come i "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello e dal Codice di Comportamento al fine di prevenire il verificarsi dei reati contemplati nel Decreto.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le procedure che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all' Organismo di Vigilanza gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2. ART. 25-*BIS.1* delitti contro l'industria e il commercio

L'art. 15, comma 7, lettera b), della Legge n. 99 del 23 luglio 2009, "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", ha apportato modifiche alle norme previste in tema di Tutela penale di diritti di proprietà industriale, introducendo l'art. 25-*bis.1* del D.Lgs. n. 231/2001: "Delitti contro l'industria e il commercio", che richiama i seguenti articoli del codice penale:

- **513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio** – utilizzo di violenza ovvero di mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio;
- **513-*bis* c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza** – compimento di atti di concorrenza con violenza o minaccia nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva;
- **514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali** – messa in vendita o altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, di prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagionando un nocumento all'industria nazionale;
- **515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio** – consegna all'acquirente di una cosa mobile per un'altra, ovvero di una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico;
- **516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine** – messa in vendita o altrimenti in commercio di sostanze alimentari non genuine come genuine;
- **517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci** – messa in vendita o altrimenti in circolazione di opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, la provenienza o la qualità dell'opera o del prodotto;
- **517-*ter* c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale** – fabbricazione o utilizzo industriale di oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso;
- **517-*quater* c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari** – contraffazione o alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari**.**

Per l'Ente sono previste sanzioni pecuniarie fino a 800 quote e sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2001, per un periodo da tre mesi a due anni.

Il presente documento, di cui ASLAM possiede la proprietà esclusiva, non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione dell'Ente.

Nel corso della fase di *assessment*, non sono stati rilevati profili di rischio relativamente ai reati previsti dall'art. 25-*bis.1*.

2. ART.25-*NOVIES* DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE

L'art. 15, comma 7, lettera c) della Legge n. 99 del 23 luglio 2009, "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", ha apportato modifiche alle norme previste in tema di Tutela penale di diritti di proprietà industriale, introducendo l'art. 25-*novies* del D.Lgs. n. 231/2001: "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore", che richiama i seguenti articoli del codice penale:

- **171 comma 1** – Immissione su sistemi di reti telematiche a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere dell'ingegno protette o parte di esse;
- **171 comma 3** – Immissione su sistemi di reti telematiche a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere altrui non destinate alla pubblicazione in modo che ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore;
- **171-*bis*** – duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore o, ai medesimi fini, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE);
- **171-*bis* comma 2** – riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati, ovvero estrazione, reimpiego, distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca dati in violazione delle disposizioni di legge;
- **171-*ter* lettera comma 1 a)** – abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- **171-*ter* comma 1 lettera b)** – abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico - musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- **171-*ter* comma 1 lettera c)** – introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, o distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, o riproduzione in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- **171-*ter* comma 1 lettera d)** – detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, o qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o di altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- **171-*ter* comma 1 lettera e)** – ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato in assenza di accordo con il legittimo distributore;
- **171-*ter* lettera f)** – introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- **171-*ter* comma 1 lettera f - *bis*)** – fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti

Il presente documento, di cui ASLAM possiede la proprietà esclusiva, non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione dell'Ente.

ovvero prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure;

- **171-*ter* comma 1 lettera h)** – abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;
- **171-*ter* comma 2 lettera a)** – riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o messa altrimenti in commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- **171-*ter* comma 2 lettera a - bis)** – comunicazione al pubblico attraverso immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o di parte di essa;
- **171-*ter* comma 2 lettera b)** – esercizio in forma imprenditoriale di attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- **171-*ter* comma 2 lettera c)** – promozione o organizzazione delle attività illecite di cui al comma 1;
- **171-*septies* lettera a)** – mancata comunicazione alla SIAE da parte dei produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno, entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- **171-*septies* lettera b)** – falsa dichiarazione dell'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti

  dalla normativa sul diritto d'autore;
- **171-*octies*** – produzione, messa in vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Per l'Ente sono previste sanzioni pecuniarie fino a 800 quote e sanzioni interdittive *ex* art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2001, per un periodo da tre mesi ad un anno.

Nel corso della fase di *assessment*, non sono stati rilevati profili di rischio relativamente ai reati previsti dall'art. 25-*novies*.

3. Processi a rischio

L'attività di *risk assessment* è stata effettuata attraverso:

- la raccolta e l'analisi della documentazione interna (funzionigrammi, procure e poteri di firma, procedure operative, comunicazioni interne, ecc);
- interviste con l'organo dirigente (soggetti in posizione apicale).

I risultati dell'assessment sono sintetizzati nella tabella di cui all'allegato 10 al presente documento.

Le "Attività sensibili" ai fini del d.lgs. 231/01

Nel corso della fase di *assessment* non sono stati rilevati profili di rischio relativamente ai reati oggetto della presente Parte Speciale.

Il presente documento, di cui ASLAM possiede la proprietà esclusiva, non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione dell'Ente.

4. Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e dai dipendenti di porre in essere comportamenti in grado di integrare le fattispecie di reato rientranti tra i delitti contro l'industria e il commercio ed in violazione del diritto di autore.

5. Procedure specifiche

Relativamente ai reati previsti agli articoli 25-*bis.1* e 25-*novies* del Decreto, non sono stati rilevati profili di rischio nel corso della fase di *assessment*.

6. I controlli dell'organismo di vigilanza

Relativamente ai reati previsti agli articoli 25-*bis.1* e 25-*novies* del Decreto, non sono stati rilevati profili di rischio nel corso della fase di *assessment*, pertanto non sono previsti controlli in merito.

L'Organismo di Vigilanza ha facoltà discrezionale di porre in essere le attività di controllo periodico sulle attività aziendali al fine di monitorare anche solo la potenziale nascita di un processo a rischio; tali controlli sono volti a verificare la corretta esplicazione delle regole definite nel Modello e, in particolare, delle procedure interne in essere.

Il presente documento, di cui ASLAM possiede la proprietà esclusiva, non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione dell'Ente.

PARTE SPECIALE "M" – ALTRI REATI

1. Premessa

La presente Parte Speciale "M" si riferisce a comportamenti posti in essere dai componenti del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente e dai dipendenti (ivi compresi i responsabili delle varie aree) che operano nelle aree di rischio, nonché dai collaboratori esterni che operano per conto o nell'interesse dell'ente medesimo (di seguito definiti come i "Destinatari").

Obiettivo della presente sezione speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello e dal Codice Interno di Comportamento al fine di prevenire il verificarsi dei reati contemplati nel Decreto.

Nello specifico, la presente Sezione Speciale ha lo scopo di:

- indicare le procedure che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2. ART.25-BIS falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

All'interno di tale fattispecie si possono prevedere i seguenti reati del codice penale:

- **453. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate**
- **454. Alterazione di monete**
- **455. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate**
- **457. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede**
- **459. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati**
- **460. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo**
- **461. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata**
- **464. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati**
- **473. Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali**
- **474. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi**

Nel corso della fase di *assessment*, non sono stati rilevati profili di rischio relativamente ai reati previsti dall'art. 25-bis.

ART.25–*TER* reati societari

L'art. 6 del D.Lgs. n. 38 del 15 marzo 2017 ha introdotto nuovi reati in materia societaria riconducibili ad una serie di fattispecie previste dal codice civile per le quali sono previste le seguenti sanzioni:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

Il presente documento, di cui ASLAM possiede la proprietà esclusiva, non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione dell'Ente.

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

c) (lettera abrogata, a decorrere dal 14 giugno 2015, dall'art. 12, comma 1, lett. e) legge 27 maggio 2015 n. 69);

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Se, in seguito alla commissione dei suddetti reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

ART.25–*QUATER* delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

L'art. 3 della Legge n. 7 del 14 gennaio 2003, riguardante la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999 e la relativa normativa internazionale",

Il presente documento, di cui ASLAM possiede la proprietà esclusiva, non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione dell'Ente.

ha introdotto all'interno della normativa sulla responsabilità amministrava anche i reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico già previsti dal codice penale e da altre leggi speciali.

Ai sensi dell'art. 25-quater, introdotto con la Legge n. 7 del 14 gennaio 2003, la Società verrà punita:

- in relazione alla commissione di delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal c.p. o da leggi speciali (comma 1);
- in relazione alla commissione di delitti, diversi dai precedenti, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 4, della suddetta Convenzione Internazionale sulla lotta al finanziamento del terrorismo.

All'interno di tali fattispecie si possono prevedere i seguenti reati del codice penale:

- **270-*bis*. Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico**
- **270-*ter*. Assistenza agli associati**
- **270-*quater*. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale**
- **270-*quinquies*. Addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale**
- **270-*sexies*. Condotte con finalità di terrorismo**
- **280. Attentato con finalità terroristiche o di eversione**
- **280-*bis*. Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi**
- **289-*bis*. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione**
- **302. Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo**

La Società verrà punita con una sanzione amministrativa e interdittiva.

ART.25–*QUATER.1* pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

l'art. 8 della Legge n. 7 del 9 gennaio 2006, riguardante le "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile" ha introdotto all'interno della normativa sulla Responsabilità amministrava il reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili previsto dal codice penale (art. 583-bis c.p.).

Secondo l'art. 25-quater.1 all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, si applica la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno; nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

ART. 25-*QUINQUIES* delitti contro la personalità individuale

L'art. 5 della Legge n. 228 dell'11 agosto 2003, relativo alle misure contro il traffico di persone, introduce all'interno del Decreto Legislativo n. 231 il nuovo articolo 25-quinquies (articolo successivamente modificato dall'art. 10 della Legge n. 38 del 6 febbraio 2006), il quale prevede l'applicazione di sanzioni amministrative anche a quegli enti che abbiano commesso reati contro la persona individuale.

"In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603bis la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600 bis primo comma, 600-ter primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

Il presente documento, di cui ASLAM possiede la proprietà esclusiva, non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione dell'Ente.

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis secondo comma, 600-ter terzo e quarto comma e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609 undecies, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 lettere a) e b) si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2 per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1 si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16 comma 3."

Si riportano di seguito gli articoli del codice penale indicati dell'art. 25-*quinquies*:

- **600. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù**
- **600-*bis*. Prostituzione minorile**
- **600-*ter*. Pornografia minorile**
- **600-*quater*. Detenzione di materiale pornografico**
- **600-*quater 1*. Pornografia virtuale**
- **600-*quinquies*. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile**
- **601. Tratta di persone**
- **602. Acquisto e alienazione di schiavi**
- **603-bis. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro**
- **609-undecies. Adescamento di minorenni**

3. Processi a rischio

L'attività di *risk assessment* è stata effettuata attraverso:

- la raccolta e l'analisi della documentazione interna (funzionigrammi, procure e poteri di firma, procedure operative, comunicazioni interne, ecc);
- interviste con l'organo dirigente (soggetti in posizione apicale).
- I risultati dell'assessment sono sintetizzati nella tabella di cui all'allegato 11 al presente documento.

Le "Attività sensibili" ai fini del d.lgs. 231/01

Nel corso della fase di *assessment* non sono stati rilevati profili di rischio relativamente ai reati oggetto della presente Parte Speciale.

4. Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente e dai dipendenti (ivi compresi i responsabili delle varie aree) dell'Ente di:

- realizzare operazioni di finanziamento a terroristi, organizzazioni terroristiche (siano esse di tipo diretto o indiretto tramite organizzazioni con dichiarati o presunti fini caritativi, sociali o culturali), implicate in attività illegali come traffico di armi, di stupefacenti o attività di racket, incluso lo sfruttamento di persone;

Il presente documento, di cui ASLAM possiede la proprietà esclusiva, non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione dell'Ente.

- porre in essere alcuno dei comportamenti che integrino le fattispecie di reato contro la persona o finanziare organizzazioni criminali, che perpetrano tali attività delittuose.

5. Procedure specifiche

Relativamente ai reati previsti agli articoli 25-*bis*, 25-*quater*, 25-*quater.1* e 25-*quinquies* del Decreto, non sono stati rilevati profili di rischio nel corso della fase di *assessment*.

6. I controlli dell'organismo di vigilanza

Relativamente ai reati previsti agli articoli 25-*bis*, 25-*quater*, 25-*quater.1* e 25-*quinquies* del Decreto, non sono stati rilevati profili di rischio nel corso della fase di *assessment*, pertanto non sono previsti controlli in merito.

L'Organismo di Vigilanza ha facoltà discrezionale di porre in essere le attività di controllo periodico sulle attività aziendali al fine di monitorare anche solo la potenziale nascita di un processo a rischio; tali controlli sono volti a verificare la corretta esplicazione delle regole definite nel Modello e, in particolare, delle procedure interne in essere.

Il presente documento, di cui ASLAM possiede la proprietà esclusiva, non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione dell'Ente.

PARTE SPECIALE "N" – REATI AMBIENTALI

1. Premessa

La presente Parte Speciale "N" si riferisce a comportamenti posti in essere dai componenti del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente e dai dipendenti (ivi compresi i responsabili delle varie aree) che operano nelle aree di rischio, nonché dai collaboratori esterni che operano per conto o nell'interesse dell'ente medesimo (di seguito definiti come i "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello e dal Codice di Comportamento al fine di prevenire il verificarsi dei reati contemplati nel Decreto.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le procedure che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all' Organismo di Vigilanza gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2. Le fattispecie dei reati ambientali (ART. 25 UNDECIES del D.LGS. 231/2001)

Il D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, in vigore dal 16 agosto 2011, recepisce, definitivamente, la Direttiva Comunitaria 2008/99/CE, in materia di tutela penale dell'ambiente.

Nel configurare la responsabilità penale degli Enti per i reati ambientali ivi previsti, il Decreto non detta speciali norme derogatorie alla parte generale del D.Lgs. 231/2001 e, pertanto, le persone giuridiche sono chiamate a rispondere dell'illecito amministrativo conseguente alla consumazione nel loro interesse o vantaggio dei reati ambientali indicati nell'art. 25 undecies, qualora vengano commessi dai vertici apicali dell'ente ovvero da soggetti sottoposti.

I reati presi in considerazione sono quasi tutti reati di pura condotta.

I reati presupposto della fattispecie in esame sono i seguenti:

I. Articolo 452 Bis c.p. - Inquinamento ambientale

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

II. Articolo 452 Quater c.p. – Disastro ambientale

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Il presente documento, di cui ASLAM possiede la proprietà esclusiva, non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione dell'Ente.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

III. Articolo 452 Quinquies c.p. – Delitti colposi contro l'ambiente

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

IV. Articolo 452 Sexies c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

V. Art. 727 bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

VI. Art. 733 bis c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

1. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a € 3.000 euro.

(omissis)

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Il presente documento, di cui ASLAM possiede la proprietà esclusiva, non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione dell'Ente.

VII. Art. 137 - Sanzioni Penali - Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da € 1.500,00 a € 10.000,00.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda € 5.000,00 a € 52.000,00;

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

(omissis)

5. Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da € 3.000 a € 30.000. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da € 6.000 a € 120.000.

.**6.** Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

(omissis)

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

(omissis)

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

(omissis)

La condotta sanzionabile ai sensi di cui all'art. 137, D.Lgs. 152/2006, consiste nelle seguenti fattispecie:

- ✓ **Comma II: aprire o effettuare nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose**

Si definisce "scarico" ogni immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo o in rete fognaria, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Si tratta di un illecito la cui condotta tipica consiste nell'esporre a pericolo l'ambiente attraverso l'impedimento frapposto alla P.A. per l'esercizio dei controlli preventivi sulla capacità inquinante degli scarichi.

Tali controlli si effettuano a seguito della presentazione della domanda e sono finalizzati a verificare che lo scarico abbia i requisiti tecnici richiesti dalla legge per essere abilitato.

Per "*apertura*" si intende l'attivazione fisica dello scarico, comprensiva della predisposizione di un sistema, anche provvisorio, di raccolta e di convogliamento del refluo, accompagnata dallo sversamento effettivo.

Per scarico "*effettuato*" si intende invece quando ha avuto luogo lo sversamento dei reflui tramite il sistema di collettamento.

E' rilevante evidenziare come dal tenore letterale della norma, emerga che l'apertura non possa essere punita quando l'impianto di scarico non sia stato attivato, ossia quando non abbia ancora avuto inizio l'operazione di raccoglimento e di immissione dei reflui nel corpo recettore.

Il presente documento, di cui ASLAM possiede la proprietà esclusiva, non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione dell'Ente.

Il reato in oggetto è un reato "comune": può essere commesso da chiunque abbia un potere dispositivo connesso alla effettuazione degli scarichi, cioè sia dal titolare dell'impianto, sia dal gestore dell'impianto stesso, sia da soggetti ai quali sia stata delegata la funzione di organizzare l'impresa e di sovraintendere agli scarichi.

Va tuttavia escluso che, nella prassi, soggetti diversi dal gestore dell'impianto o da coloro che hanno potere di rappresentanza dell'imprenditore possano rendersi responsabili dell'illecito, tenuto conto che l'autorizzazione è provvedimento richiesto dal titolare dell'insediamento.

Va precisato che la giurisprudenza, nei pochi caso in cui ha riconosciuto efficacia alla delega di funzioni in materia di tutela delle acque, ha al contempo valutato in modo rigoroso i requisiti formali e sostanziali che l'atto di delega deve possedere.

A tal proposito non si è, infatti, mancato di precisare che "*La delega di funzioni nell'ambito di una impresa dai vertici aziendali ai sottoposti, seppure non necessita di atto scritto, per poter conseguire l'effetto di escludere la responsabilità penale del delegante originariamente tenuto per legge, deve essere espressa, inequivocabile nel contenuto e certa e deve investire persona dotata delle necessarie nozioni e capacità tecniche, alla quale devono essere attribuiti poteri decisionali e di intervento anche finanziario nel settore di competenza, fermo l'obbligo del datore di lavoro di vigilare che il delegato usi correttamente i propri poteri delegati. Nell'ottica considerata, non appaiono delegabili, se non eccezionalmente, i poteri relativi alla decisione in ordine alla struttura ed alla organizzazione aziendale in quanto di stretta pertinenza dell'imprenditore*" (Cass. Pen., n. 26708/2007).

- ✓ **Comma III: effettuare scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alla tabella 5 e 3/A dell'Allegato 5 del decreto.**

La norma si applica soltanto alle condotte diverse da quelle di superamento dei valori limite sanzionate al successivo comma 5, ed esclusivamente nei casi in cui lo sversamento abbia ad oggetto reflui contenenti sostanze pericolose.

- ✓ **Comma V: superare i limiti tabellari fissati dall'autorità amministrativa nell'effettuazione di scarichi di acque reflue industriali.**

La norma fa esclusivo riferimento ai valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del medesimo decreto.

La giurisprudenza in materia si è preoccupata di precisare che tutti gli scarichi di acque reflue industriali superanti i valori limite hanno rilevanza penale, con l'unica differenza che per le sostanze indicate nell'Allegato 5 il presupposto per l'applicabilità della sanzione penale è costituito dal superamento dei limiti più restrittivi fissati dalle Regioni.

Cosicché, per gli scarichi non contenenti tali sostanze, ove si tratti di scarichi di acque reflue industriali in acqua superficiali o in fognatura, bisogna tenere in conto il superamento dei valori limite di cui alla tabella 3; se si tratta di scarichi sul suolo di acque reflue industriali, occorre invece che siano superati i valori limite di cui alla tabella 4 (Cass. Pen., n. 37279/2008).

- ✓ **Comma XI: sanziona la violazione degli artt. 103 e 104. Si tratta di divieti che concernono l'immissione diretta di reflui nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee.**

Gli scarichi in questi luoghi, qualora non siano convogliati in corpi idrici superficiali, reti fognarie o non siano destinati al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica, devono considerarsi non autorizzati; e ciò in quanto l'inosservanza dell'obbligo di modificare il corpo recettore di destinazione, comporta la revoca dell'autorizzazione.

- ✓ **Comma XI: Si tratta di divieti che concernono le attività connessa allo scarico nelle acque del mare di sostanze o materiali vietati da parte di navi od aeromobili.**

VIII. Art. 256 - Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

Il presente documento, di cui ASLAM possiede la proprietà esclusiva, non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione dell'Ente.

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da € 5.200,00 a € 52.000,00 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600,00 a € 15.500,00 per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

La condotta sanzionabile consiste nelle seguenti fattispecie:

- ✓ **Comma I: reato di gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi in mancanza di espressa autorizzazione.**

Il concetto di "gestione di rifiuti" è molto ampio e comprende quasi tutte le attività legate al ciclo rifiuti, quali raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione.

Raccolta: operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.

La Corte di Cassazione ha precisato che l'attività di raccolta si configura a prescindere dalla circostanza che le operazioni siano finalizzate al recupero ed allo smaltimento (Cass. Pen., n. 33310/2005).

Smaltimento: comprende tutte le operazioni che conducono alla eliminazione definitiva delle sostanze.

Stoccaggio: operazione di recupero o di smaltimento a seconda che a seconda che i rifiuti siano destinati all'una o all'altra operazione.

Le condotte punite ai sensi di questo primo comma consistono nello svolgimento irregolare delle attività di gestione rifiuti. Le condotte criminose ivi contemplate consistono nell'esporre a pericolo l'ambiente frapponendo impedimento alla P.A. nell'attività di gestione e controllo funzionali ad assicurare che esse siano compiute senza arrecare pregiudizio alla salute o all'ambiente.

Si tratta dunque di un reato di "pericolo astratto".

a) attività di raccolta e trasporto: le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi sono obbligate ad iscriversi all'albo nazionale dei gestori ambientali. Analogo obbligo grava sulle imprese che esercitano attività di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, indipendentemente dal fatto che i rifiuti siano prodotti da terzi o dalla stessa impresa. Per quanto concerne in modo specifico le attività di trasporto, la Corte di Cassazione ha precisato che l'autorizzazione ha natura personale (Cass. Pen., n. 24723/2007) e che il reato di gestione non autorizzata si realizza soltanto nei casi in cui il trasporto sia eseguito al di fuori dell'area territoriale indicata nell'autorizzazione (Cass. Pen., n. 4398/2000). La Corte ha inoltre precisato che la violazione si realizza anche nel caso di trasporto di rifiuti con mezzi diversi da quelli originariamente comunicati (Cass. Pen., n. 5342/2007).

b) attività di commercio ed intermediazione: mentre il commercio consiste nella cessione dietro pagamento del prezzo al cedente o nella cessione dietro pagamento del prezzo al cessionario, l'intermediazione configura l'ipotesi per cui un soggetto,

Il presente documento, di cui ASLAM possiede la proprietà esclusiva, non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione dell'Ente.

senza assumere la qualifica di detentore materiale del rifiuto, mette in contatto il produttore od altri soggetti interessati all'attività di gestione per il compimento di attività di operazioni di smaltimento e di recupero.

- ✓ **• Comma III: reato di realizzazione e gestione di discarica abusiva.**

Si definisce "discarica" l'area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazione di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno.

Sono, dunque, esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono caricati al fine di essere preparati al successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento.

Le condotte tipiche possono essere:

- realizzazione, e cioè allestimento di un'area a discarica, di regola accompagnata dall'esecuzione delle opere occorrenti;

- gestione, e cioè organizzazione di persone o cose diretta al funzionamento della discarica e l'attività successiva alla realizzazione destinata al mantenimento della discarica.

Due sono i requisiti necessari per il verificarsi della fattispecie criminosa:

a) la durata dell'accumulo, che deve essere superiore a un anno.

b) la finalità dello stesso che non deve essere rivolta al successivo trasporto, trattamento o smaltimento.

Seppure la più recente giurisprudenza abbia in qualche occasione affermato che il termine di un anno prescritto non sia elemento costitutivo dell'illecito, potendosi realizzare il reato *de quo* anche nel caso di abbandono reiterato di rifiuti il cui deposito abbia durata inferiore a un anno (Cass. Pen., n, 9849/2009).

- ✓ **Comma V: divieto di miscelazione dei rifiuti.**

Consiste nell'inibizione della miscelazione tra sostanze di cui all'allegato G e tra diverse categorie di rifiuti pericolosi o non pericolosi, ed opera in ogni fase della gestione del rifiuto.

In sostanza, la disposizione proibisce due tipologie di miscelazioni:

1) la miscelazione tra varie categorie di rifiuti pericolosi;

2) la miscelazione dei rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

- ✓ **Comma VI: deposito temporaneo presso il luogo di produzione dei rifiuti sanitari.**

Si tratta di rifiuti sanitari derivanti da strutture pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano prestazioni sanitarie.

IX. Art. 257, D.Lgs. 152/2006

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 1.000,00 a € 26.000,00.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da € 5.200,00 a € 52.000,00 se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

Il presente documento, di cui ASLAM possiede la proprietà esclusiva, non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione dell'Ente.

Le condotte sanzionabili sono le seguenti:

- ✓ **Comma I: omessa bonifica dei siti inquinati.**

La disposizione punisce l'omessa bonifica che faccia seguito al cagionamento dell'inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali, laddove l'inquinamento sia stato cagionato con il superamento delle concentrazioni delle soglie di rischio.

Restano escluse dalla norma le ipotesi di

- abbandono di rifiuti (già previsto in altra norma);
- interventi di bonifica disciplinati da norme di carattere speciale;
- ipotesi di inquinamento diffuso.

- ✓ **Comma II: omessa bonifica dei siti inquinati con sostanze pericolose**

Configura la medesima ipotesi di cui sopra, ma in tale caso l'inquinamento deve essere stato provocato da sostanze pericolose.

X. Art. 258, D.Lgs. 152/2006

4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600 a € 9.300. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 a € 1.550,00. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati.

La norma prevede la seguente fattispecie di reato:

- ✓ **Comma IV: trasporto di rifiuti non pericolosi senza formulario o con formulario incompleto o inesatto**

La funzione del formulario è quella di consentire una tracciabilità dei rifiuti trasportati e di fornire un riscontro probatorio sul corretto avvio degli stessi allo smaltimento o al recupero.

Il formulario deve contenere:

- nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
- origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- impianto di destinazione;
- data e percorso dell'instradamento;
- nome ed indirizzo del destinatario.

L'illecito si consuma nel momento e nel luogo in cui ha avuto inizio il trasporto senza il prescritto formulario.

XI. Art. 259, comma I, D.Lgs. 152/2006

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da € 1.550,00 a € 26.000,00 e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Il presente documento, di cui ASLAM possiede la proprietà esclusiva, non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione dell'Ente.

La descrizione della fattispecie di reato ivi prevista avviene tramite il rinvio in blocco alla normativa comunitaria, la quale a sua volta non soltanto fornisce una nozione amplissima di traffico illecito, ma in più richiama altre disposizioni dalle quali scaturiscono collegamenti a catena.

Condotta per traffico illecito: si intende qualunque spedizione transfrontaliera che sia effettuata:

- senza la notifica a tutte le autorità competenti interessate;
- oppure senza il consenso delle autorità competenti interessate;
- con il consenso delle autorità competenti interessate, ottenuto mediante falsificazione, false dichiarazioni o frode;
- oppure non concretamente specificata nel documento di accompagnamento;
- o che comporti uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie e internazionali.

XII. Art. 260, D.Lgs. 152/2006

Abrogato dall'articolo 7 del D.Lgs 21/2018.

XIII. Art. 260 bis, D.Lgs. 152/2006

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 codice penale a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600,00 a € 9.300,00. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 ad € 1.550,00.

(omissis)]

[abrogato dall'art. 6, comma 2, D.L. 13.08.2011]

XIV. Art. 279, comma V, D.Lgs. 152/2006

(omissis)

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a € 1.032,00. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

(omissis)

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

(omissis)

Il presente documento, di cui ASLAM possiede la proprietà esclusiva, non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione dell'Ente.

Il comma 5 dell'articolo, prevede una circostanza aggravante specifica alle contravvenzioni di cui al comma 2, a carico degli impianti che abbiano violato i valori limite di qualità dell'aria.

Il comma 2, a sua volta, sanziona il fatto di chi, nell'esercizio di impianto o di attività superi i valori limite di emissione o violi le prescrizioni dell'autorizzazione fissate nell'allegato al medesimo decreto, o le prescrizioni imposte dalle autorità competenti.

Per valore limite di emissione si intende il fattore di emissione, la concentrazione, la percentuale o il flusso di massa di sostanze inquinanti nelle emissioni che non devono essere superate, laddove, per emissione, si intende l'introduzione in atmosfera di una sostanza liquida o solida o gassosa che possa produrre inquinamento atmosferico.

XV. Art. 1, L. 150/1992

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da € 7.746,85 a € 77.468,53 chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 (relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio) e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commerci) e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da € 10.329,14 a € 103.291,38. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

(omissis)

La giurisprudenza ha stabilito che nella nozione di "esemplare" va annoverato qualsiasi animale vivo o morto ed ogni parte di esso, mentre in quella di "oggetto" va compreso il prodotto derivato ottenuto da esemplari o da parti di esso.

XVI. Art. 2, L. 150/1992

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da € 10.329,14 a € 103.291,38 o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 (relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio), e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

Il presente documento, di cui ASLAM possiede la proprietà esclusiva, non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione dell'Ente.

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commerci), e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da € 10.329,14 a € 103.291,38. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

(omissis)

XVII. Art. 6, L. 150/1992

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992,n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.

(omissis)

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da € 7.746,85 a € 103.291,38.

(omissis)

5. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici,delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2.

XVIII. Art. 3-bis, L. 150/1992

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di

Il presente documento, di cui ASLAM possiede la proprietà esclusiva, non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione dell'Ente.

importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

XIX. Art. 3, comma VI, L. 549/1993

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 (del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono).

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

XX. Art. 8, D.Lgs. 202/2007

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'articolo 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 80.000,00.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

La disposizione in esame si applica agli scarichi in mare delle sostanze inquinanti provenienti dalle navi battenti qualsiasi bandiera effettuati:

- nelle acque interne, compresi i porti;
- nelle acque territoriali;
- negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito;
- nella zona economica esclusiva o in zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale;
- in alto mare.

Il presente documento, di cui ASLAM possiede la proprietà esclusiva, non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione dell'Ente.

XXI. Art. 9, D.Lgs. 202/2007

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'articolo 4, sono puniti con l'ammenda da € 10.000,00 ad € 30.000,00.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 30.000,00.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

3. Processi a rischio

Ai fini di individuare le aree di attività all'interno dell'Associazione a rischio di verificazione delle fattispecie delittuose ricomprese nell'**art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001,** occorre *in primis* evidenziare come la prevenzione dei reati in esame richieda innanzitutto un'adeguata politica di sicurezza nella gestione dei rifiuti, affinché, nel caso di commissione da parte di un dipendente del reato in esame, si evidenzi la presenza di un chiaro comportamento di elusione fraudolenta del Modello Organizzativo.

L'attività di *risk assessment* è stata effettuata attraverso:

- la raccolta e l'analisi della documentazione interna (funzionigrammi, procure e poteri di firma, procedure operative, comunicazioni interne, ecc);
- interviste con gli organi dirigenti e responsabili delle sedi (soggetti in posizione apicale).

La Direzione, unitamente all'OdV ed ai consulenti esterni in materia ambientale, riesamina periodicamente lo stato della gestione ambientale, oltre che l'efficacia ed il rispetto delle procedure adottate, ed interviene con le adeguate azioni correttive e preventive, onde superare le debolezze e le criticità di volta in volta individuate.

I risultati dell'assessment sono sintetizzati nella tabella di cui all'allegato 12 al presente documento.

4. Principi generali di comportamento

ASLAM, per mezzo della presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei soggetti interni ed esterni, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure esistenti e/o previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività inerenti l'uso e la gestione della sicurezza ambientale, della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti;

2. individuare se del caso, attraverso il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) la tipologia di rifiuti e la loro classificazione per lo smaltimento;

3. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, ivi compreso l'OdV, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate.

Il presente documento, di cui ASLAM possiede la proprietà esclusiva, non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione dell'Ente.

Tali norme, elaborate con lo scopo di fornire una guida pratica per l'attuazione e il miglioramento di un sistema di gestione ambientale nonché di offrire strumenti di valutazione degli aspetti specifici della propria gestione ambientale, sono definite al fine di essere recepite in un sistema di gestione ambientale.

Innanzitutto, a livello preliminare, è importante considerare come la politica ambientale di ASLAM sia idonea alla natura, alla dimensione ed alle attività svolte della stessa e quanto l'impatto che l'attività della stessa implichi a livello ambientale.

Tale politica ambientale, non solo individua il quadro di riferimento anche per la valutazione degli obiettivi ambientali, ma altresì deve essere esteriorizzata e comunicata a tutti coloro che lavorano per ASLAM (anche a livello di collaboratori esterni, Agenzie, studenti ecc.) e, se resa pubblica, rappresenta il biglietto da visita "ambientale" dell'impresa.

La valutazione delle prescrizioni legali applicabili, oltre a tenere conto delle disposizioni normative (leggi nazionali e regionali, norme internazionali, regolamenti locali o di autorità specifiche), potrà utilmente considerare anche profili ulteriori, quali eventuali accordi con pubbliche amministrazioni o con la clientela, best practices o codici di condotta di settore, fino a giungere agli impegni volontari assunti dall'impresa di fronte al pubblico (ad es. gestione sostenibile, ecc.).

Tutti coloro che sono coinvolti in attività con rilevanza nel settore ambientale devono essere destinatari non solo di interventi di formazione (da definirsi in base alle necessità formative individuate con riferimento ai profili ambientali rilevati all'Cooperativa), ma anche di procedure specifiche mirate alla maggiore consapevolezza dell'importanza della conformità alla politica ambientale ed alle relative procedure di attuazione, come pure dell'importanza degli aspetti ambientali significativi per l'attività.

5. Procedure specifiche

E' emerso che la maggior parte delle fattispecie criminose richiamate all'art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001 non sono applicabili ad ASLAM, stante la tipologia di attività svolte, con particolare riguardo a quelle svolte nei laboratori.

In ogni caso, con l'ausilio di consulenti esterni, sono state adottate le procedure utili alla regolamentazione dello smaltimento dei rifiuti, con particolare riferimento alla:

- **Procedura gestione dei Rifiuti;**
- **Procedura di Gestione dei Formulari di Identificazione dei Rifiuti;**
- **Procedura di Gestione del Registro di Carico e Scarico dei Rifiuti.**

ASLAM cura altresì la massima responsabilizzazione e sensibilizzazione delle proprie risorse umane, con particolare attenzione ai responsabili di laboratorio delle differenti sedi, al fine della più corretta gestione dei rifiuti prodotti.

6. I controlli dell'organismo di vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio dei reati ambientali e verifica la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

Il presente documento, di cui ASLAM possiede la proprietà esclusiva, non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione dell'Ente.

PARTE SPECIALE "O" – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

1. Premessa

La presente Parte Speciale "O" si riferisce a comportamenti posti in essere dai componenti del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente e dai dipendenti (ivi compresi i responsabili delle varie aree) che operano nelle aree di rischio, nonché dai collaboratori esterni che operano per conto o nell'interesse dell'ente medesimo (di seguito definiti come i "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello e dal Codice di Comportamento al fine di prevenire il verificarsi dei reati contemplati nel Decreto.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le procedure che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all' Organismo di Vigilanza gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (ART. 25 DUODECIES del D.LGS. 231/2001)

In data 24 luglio 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il D.Lgs 109/2012, con cui il Legislatore ha inteso dare attuazione alla direttiva 2009/52/CE, contenente "norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

Il Legislatore ha introdotto nel Decreto l'art. 25 duodecies "Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare", che testualmente stabilisce: "in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 22, comma 12 bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite dei 150.000 Euro".

I reati presupposto della fattispecie in esame sono i seguenti:

I. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 co 12 bis, D.Lgs 286/1998)

L'art. 22 comma 12 D.Lgs 286/1998 prevede che "il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 Euro per ogni lavoratore impiegato".

La responsabilità amministrativa degli enti sussiste nelle ipotesi aggravate, disciplinate dal comma 12 bis), anch'esso introdotto con il D.Lgs 109/2012.

Tali circostanze aggravanti, tutte caratterizzate per la condizione di particolare sfruttamento, sussistono se:

- ✓ i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- ✓ i lavoratori occupati sono minori in età lavorativa;
- ✓ i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603 bis del codice penale.

La responsabilità amministrativa dell'ente, a seguito delle modifiche introdotte all'articolo 25 duodecies del D.Lgs. 213/01 dalla Legge 161/2017, è stata inoltre estesa

- ✓ alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,n.286, e successive modificazioni, per la quale si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

  Si riportano nel seguito i reati di cui ai commi succitati:

Il presente documento, di cui ASLAM possiede la proprietà esclusiva, non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione dell'Ente.

3.Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:
a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.
3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.
3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:
a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

- ✓ Alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni per la quale si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.
  Si riportano nel seguito i reati di cui al comma succitato:
- ✓ Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Nei casi di condanna per i suddetti delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell'art. 25 duodecies, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Si evidenzia, inoltre, come il responsabile del reato, ad avviso della Giurisprudenza, sia non solo chi procede materialmente alla stipulazione del rapporto di lavoro, bensì anche chi, pur non avendo provveduto direttamente all'assunzione, si avvalga dei lavoratori, tenendoli alle sue dipendenze e quindi occupandoli più o meno stabilmente in condizioni di irregolarità.

I.I Le condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui all'art. 603 bis comma terzo c.p.

Nel tipizzare la nuova aggravante, il Legislatore ha ripreso letteralmente la formulazione della circostanza aggravante ad effetto speciale prevista per il delitto di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p. cui la nuova norma fa espresso riferimento alla lettera c), ove si prevede che la definizione delle "condizioni lavorative di particolare sfruttamento" è quella contenuta al co. 3 dell'art. 603 bis c.p., secondo cui comporta un aggravamento di pena "l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche della prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro".

La tecnica di rinviare all'art. 603 bis, per definire la nozione di sfruttamento non fornisce all'interprete un'indicazione contenutistica, quanto i due parametri da tenere in considerazione nello svolgere tale valutazione: la caratteristica della prestazione e le condizioni di lavoro.

Il presente documento, di cui ASLAM possiede la proprietà esclusiva, non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione dell'Ente.

3. Processi a rischio

L'attività di *risk assessment* è stata effettuata attraverso:

- la raccolta e l'analisi della documentazione interna (funzionigrammi, procure e poteri di firma, procedure operative, comunicazioni interne, ecc);
- interviste con l'organo dirigente ed i responsabili delle sedi (soggetti in posizione apicale).

Ai fini dell'attuazione dei principi di comportamento di cui al paragrafo successivo, ed del rispetto delle regole, oltre ai principi generali contenuti nella Parte generale del Modello, devono rispettarsi le procedure specifiche qui di seguito descritte per i singoli processi sensibili:

a) i lavoratori assunti direttamente da ASLAM a tempo determinato o indeterminato e gli interinali devono fornire copia del codice fiscale, carta di identità, permesso di soggiorno, passaporto e più segnatamente quanto eventualmente indicato nella documentazione consegnata all'aspirante lavoratore al momento della valutazione ai fini dell'assunzione da parte della Cooperativa;
b) qualora ASLAM si avvalga di somministrazione di manodopera, la Cooperativa dovrà chiedere direttamente alla agenzia di somministrazione copia della documentazione relativa alla regolarità del lavoratore;
c) qualora ASLAM si avvalga di ditte appaltatrici per l'esecuzione di lavori da effettuarsi presso i propri edifici, la Cooperativa dovrà chiedere direttamente all'appaltatrice documentazione finalizzata a comprovare la regolarità del lavoratore ivi operante;
d) tutta la documentazione relativa al lavoratore deve essere custodita presso la sede centrale di ASLAM in apposito archivio o database, nel rispetto delle normative in tema di privacy;
e) in tutti i contratti di appalto per l'esecuzione di lavori da effettuarsi presso i propri edifici, o somministrazione con la Cooperativa, deve essere esplicitamente indicato, tra i vari obblighi a carico della appaltatrice o del somministratore, quello di verificare che ogni lavoratore extracomunitario sia munito di regolare permesso di soggiorno in corso di validità;
f) deve essere, inoltre, previsto che se l'appaltatrice intende inviare un lavoratore diverso, rispetto a quelli indicati ad ASLAM, dovrà trasmettere preventivamente alla Cooperativa la documentazione relativa al lavoratore medesimo;
g) ASLAM effettua un controllo in loco sull'identità del lavoratore proveniente da ditte appaltatrici o somministrato;
h) per quanto riguarda i controlli in loco, i dipendenti delle ditte appaltatrici, impiegati presso le sedi ASLAM, devono avere un badge di riconoscimento della ditta appaltatrice di appartenenza.

I risultati dell'assessment sono sintetizzati nella tabella di cui all'allegato 13 al presente documento.

4. Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei soggetti interni o esterni di ASLAM di:

- ✓ porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- ✓ violare i principi e le procedure esistenti in ASLAM e/o previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- ✓ tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate all'assunzione di personale o, comunque, al suo impiego in ASLAM;
- ✓ assicurare che il processo di assunzione sia motivato da effettive necessità dell'Cooperativa, che sia condotto in maniera trasparente e documentabile e che sia basato su criteri non arbitrari e quanto possibile oggettivi;

Nello specifico è fatto assoluto divieto di:

Il presente documento, di cui ASLAM possiede la proprietà esclusiva, non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione dell'Ente.

- ✓ Assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno;
- ✓ Assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno sia scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge;
- ✓ Assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato.

5. Procedure specifiche

Relativamente ai reati previsti agli articoli 25-*biduodecies* del Decreto, non sono stati rilevati profili di rischio nel corso della fase di *assessment*.

6. I controlli dell'organismo di vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli in seguito alle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione, sulle attività potenzialmente a rischio del reato di cui alla presente Parte Speciale, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine all'OdV viene garantito - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di privacy - libero accesso a tutta la documentazione rilevante.

Il presente documento, di cui ASLAM possiede la proprietà esclusiva, non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione dell'Ente.

PARTE SPECIALE "P" – RAZZISMO E XENOFOBIA

1. Premessa

La presente Parte Speciale "P" si riferisce a comportamenti posti in essere dai componenti del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente e dai dipendenti (ivi compresi i responsabili delle varie aree) che operano nelle aree di rischio, nonché dai collaboratori esterni che operano per conto o nell'interesse dell'ente medesimo (di seguito definiti come i "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello e dal Codice di Comportamento al fine di prevenire il verificarsi dei reati contemplati nel Decreto.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le procedure che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all' Organismo di Vigilanza gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2. Razzismo e xenofobia (ART. 25 TERDECIES del D.LGS. 231/2001)

In data 27 novembre 2017 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la Legge 167/2017, in vigore dal 12 dicembre del medesimo anno, con cui il Legislatore ha inteso dare attuazione alla decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia.

Il Legislatore ha introdotto nel Decreto l'art. 25 terdecies "Razzismo e xenofobia", che testualmente stabilisce:

"1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.".

La Legge 21/2018 ha però abrogato l'articolo 3 della Legge 654/75 sopra richiamata, trasferendone il contenuto all'articolo 604-bis del Codice Penale,

I reati presupposto della fattispecie in esame sono i seguenti:

I. Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis, Codice Penale)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi,

Il presente documento, di cui ASLAM possiede la proprietà esclusiva, non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione dell'Ente.

o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

3. Processi a rischio

L'attività di *risk assessment* è stata effettuata attraverso:

- la raccolta e l'analisi della documentazione interna (funzionigrammi, procure e poteri di firma, procedure operative, comunicazioni interne, ecc);
- interviste con l'organo dirigente ed i responsabili delle sedi (soggetti in posizione apicale).

I risultati dell'assessment sono sintetizzati nella tabella di cui all'allegato 14 al presente documento.

Le "Attività sensibili" ai fini del D.Lgs 231/01
Le attività sensibili individuate nel corso dell'analisi della struttura aziendale e attraverso i colloqui tenuti con i responsabili delle diverse aree, con riferimento ai reati richiamati dall'art. 24-octies del D.Lgs 231/01 sono le seguenti:

- acquisizione e censimento di un nuovo cliente;
- acquisizione e censimento di un nuovo fornitore;
- finanziamenti elargiti e ricevuti;
- Gestione delle risorse umane e assunzione del personale
- Progettazione ed erogazione di beni/servizi

3. Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei soggetti interni o esterni di ASLAM di:

- ✓ porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- ✓ violare i principi e le procedure esistenti in ASLAM e/o previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- ✓ tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione delle risorse (siano esse umane o materiali) e alla progettazione ed erogazione di servizi formativi e servizi di supporto all'inserimento lavorativo;
- ✓ assicurare che i processi gestione delle risorse (siano esse umane o materiali) e di progettazione ed erogazione di prodotti/servizi siano condotti in maniera trasparente e scevra da qualsivoglia afflato di propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica o religiosa.

Il presente documento, di cui ASLAM possiede la proprietà esclusiva, non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione dell'Ente.

Nello specifico è fatto assoluto divieto di:

- ✓ porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25-terdecies del Decreto – Reati di razzismo e xenofobia;
- ✓ utilizzare anche occasionalmente ASLAM Cooperativa Sociale, o una qualsiasi delle sue unità organizzative, allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui sopra;
- ✓ nel corso dell'attività aziendale promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento di atti di razzismo e xenofobia;
- ✓ fornire, direttamente o indirettamente, tramite sponsorizzazioni o donazioni le risorse monetarie a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di razzismo e xenofobia;
- ✓ operare in contrasto con le regole etiche che disciplinano le attività di pubblicità e di sponsorizzazione;
- ✓ assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, che abbia come scopo quello di concorrere al compimento di atti di razzismo e xenofobia;
- ✓ affittare o concedere in comodato d'uso gratuito locali e spazi aziendali ad organizzazioni e movimenti aventi come scopo quello di incitare alla propaganda politica o alla commissione dei reati disciplinati nella presente Parte Speciale.

4. Procedure specifiche

Ai fini dell'attuazione delle regole sopra menzionate, devono rispettarsi, oltre ai principi contenuti nella Parte Generale del presente Modello, le ulteriori procedure di volta in volta adottate dall'ente.

In particolare:

1. Verificare la corretta applicazione del Codice Etico da parte di tutti i dipendenti e di tutti coloro che si trovano ad operare per conto dell'ente;
2. Verificare la corretta applicazione della Politica per la Qualità da parte di tutti i dipendenti e di tutti coloro che si trovano ad operare per conto dell'ente;

Di seguito si indicano i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola area a rischio, gli esponenti aziendali sono tenuti a rispettare:

- ✓ qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario della relativa somma;
- ✓ le operazioni di rilevante entità devono essere concluse con persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli e accertamenti. A tal fine è necessario che le transazioni commerciali e finanziarie siano debitamente documentate e la controparte chiaramente identificata in modo da garantire la tracciabilità dell'operazione e consentire riscontri successivi da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- ✓ nel caso in cui ad ASLAM Cooperativa Sociale venga proposta un'operazione che presenta un profilo di rischio per i reati di cui alla presente parte speciale, essa viene sospesa e valutata preventivamente coinvolgendo anche l'OdV e un'apposita commissione interna, chiamati ad esprimere il proprio parere sull'opportunità dell'operazione ed eventualmente a stabilire le cautele necessarie, da adottare per il proseguimento della stessa, nonché a rendere in merito un parere, del quale dovrà tenersi conto in sede di approvazione e svolgimento dell'operazione stessa;
- ✓ nei contratti con i collaboratori esterni deve essere contenuta un'apposita dichiarazione, secondo lo schema previsto dalle procedure aziendali e/o dalle indicazioni dell'OdV, da cui risulti che le parti si danno atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti, finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune, a principi di trasparenza e correttezza, nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge;
- ✓ i dati raccolti, relativamente ai rapporti con clienti e collaboratori esterni, devono essere completi ed aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei soggetti, che per una valida valutazione del loro profilo

Il presente documento, di cui ASLAM possiede la proprietà esclusiva, non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione dell'Ente.

6. I controlli dell'organismo di vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli in seguito alle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione, sulle attività potenzialmente a rischio del reato di cui alla presente Parte Speciale, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine all'OdV viene garantito - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di privacy - libero accesso a tutta la documentazione rilevante.

Il presente documento, di cui ASLAM possiede la proprietà esclusiva, non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione scritta della Direzione dell'Ente.